TORNATA DEL 7 FEBBRAIO 1862

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE MINGHETTI, VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Domande di urgenza. = Omaggi. = Presentazione di un disegno di legge del deputato Crispi. = Seguito della discussione del disegno di legge per tassa sulle società industriali e sulle assicurazioni — L'emendamento del deputato Massarani al numero 3 dell'articolo 2 è ancora appoggiato dai deputati Chiaves, Mancini e dal proponente, e combattuto dai deputati Trezzi e Fabrizj G., relatore, e dal regio commissario — È rigettato — Si approva l'articolo 2 — Aggiunta del deputato Plutino, non accettata dal relatore, dal regio commissario e dal deputato Mosca, e ritirata — È ripresa dal deputato Minervini, combattuta dal deputato Castellano, e rigettata — Approvazione degli articoli 3 e 4, con emendamento del deputato Castellano — Emendamento del deputato Casaretto all'articolo 5, combattuto dal regio commissario — Emendamenti dei deputati Michelini, Capriolo e Castellano — Reiezione della proposta del deputato Casaretto, e approvazione dell'articolo 5, emendato — Emendamento del deputato Minervini all'articolo 6, combattuto dal regio commissario e dal deputato Capriolo, e rigettato — Emendamenti dei deputati Castelli Luigi e Crispi all'articolo 10 — Emendamenti dei deputati Castelli Luigi e Castellano all'articolo 11 — Proposizione del deputato Massarani per discussione sull'articolo 24 — Osservazioni del deputato Ninchi e del regio commissario — La proposta è approvata — Emendamento del deputato Massarani all'articolo 24 — È combattuto dal regio commissario, e appoggiato dai deputati Chiaves e Minervini — Si rinvia la votazione a domani.*

La seduta è aperta all'una e tre quarti pomeridiane.

MASSARI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

GIGLIUCCI, *segretario*, espone il seguente sunto di petizioni:

7896. Sessanta cittadini di Montevago, provincia di Girgenti, domandano l'abolizione di ogni sorta di decime, siano personali che reali o miste, che si pagano tuttora in Sicilia a pregiudizio dell'industria agricola.

7897. Incontri marchese Attilio, da Firenze, per organo dell'avvocato Carlo Giuli, domanda vengano dichiarati liberi dalla onerosa servitù di cui sono gravati i suoi possedimenti, in dipendenza della legge eccezionale del 3 dicembre 1701.

7898. Zuccalà Carlo, notaio, da Reggio, in provincia di Calabria Ulteriore I, chiede la presidenza a vita di quella Corte notarile, col soldo fissato dalla legge del 1809, in compenso del carcere e dei danni sofferti per la causa della libertà nazionale.

7899. Quindici cittadini artefici, domiciliati in Firenze, i quali prestarono l'opera loro all'innalzamento dei locali destinati all'esposizione italiana, domandano l'intero pagamento della somma loro dovuta.

7900. Corleo Gaetano, inscritto di leva del comune di Salemi, provincia di Trapani, già destinato fra i soldati di prima categoria, studente del terzo anno di medicina e chirurgia nell'Università di Palermo, chiede di essere addetto ad un ospedale o farmacia militare, onde non interrompere la sua carriera.

7901. Il presidente della società instituita in Napoli per mutuo soccorso di ecclesiastici liberali fa istanza perchè venga dessa presa in considerazione dal Governo, provvedendola di locale e di un mensile assegnamento.

7902. Molti cittadini dei comuni della provincia di Cosenza domandano che abbia sede in quel capoluogo una gran Corte di appello.

7903. Il direttore della *Società di assicurazione mutua contro i danni dell'incendio*, stabilita in Torino, rassegna alcune osservazioni sul progetto di legge per un'imposta sulle società di assicurazione.

7904. La Giunta municipale di Redavalle, provincia di Voghera, chiede l'unione a quel comune delle due borgate di La Del Rile e Canova, segregandole dal comune di Santa Giulietta.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Galeotti.

GALEOTTI. Domando l'urgenza per la petizione 7897, colla quale il marchese Attilio Incontri da Firenze, per organo dell'avvocato Carlo Giuli, domanda che i suoi possedimenti situati in territorio di Volterra sieno liberati da una onerosa servitù da cui sono gravati in dipendenza della legge eccezionale del 3 dicembre 1701.

(È dichiarata d'urgenza.)

RUGGIERO. Prego la Camera a voler dichiarare d'urgenza la petizione 7901, la quale viene inviata al Parlamento dall'associazione di mutuo soccorso clerico-liberale di Napoli, la quale si è proposto il nobile intento di far armonizzare l'unità religiosa coll'unità politica.

Quest'associazione clerico-liberale ha resi eminenti servigi alla patria, e per conseguenza io prego la Camera di voler accogliere la proposta d'urgenza.

Quest'associazione, oltre a tanti distinti sacerdoti che in essa si comprendono, ha alla sua direzione il chiarissimo filologo Lorenzo Zaccaro. Essa ha rapporto con tutte le altre associazioni clerico-liberali d'Italia, e non desidera dal Governo che una chiesa ed altre cose nell'intento di giovare sempre alla causa nazionale.

Epperciò io confido che la Camera non troverà ostacoli a voler dichiarare d'urgenza questa petizione.

(È dichiarata d'urgenza.)

CORLEO. Prego la Camera di voler dichiarare d'urgenza la petizione 7900.

Essa è di un giovane che si era addetto alla carriera medico-chirurgica, e che studiava nell'Università di Palermo.

Essendo ora sortito nella leva della classe 1841, prima categoria, domanda di essere addetto al corpo sanitario militare, onde non venga interrotta la carriera alla quale si era dato prima assai della promulgazione della legge sulla leva.

(L'urgenza è dichiarata.)

LOVITO. Prego la Camera a voler dichiarare d'urgenza la petizione 7890, con la quale il comune di Roccagloriosa, in provincia di Salerno, chiede per sè la sede del mandamento, che è attualmente in Torre Orsaia. Tale petizione sarà ancora corredata di una pianta topografica dei paesi vicini, da cui risulterebbe la centralità del comune petente. Siccome adunque quella petizione potrà essere elemento di studio pel ministro guardasigilli nella circoscrizione giudiziaria, così prego, ripeto, la Camera a volerne dichiarare l'urgenza.

(L'urgenza è dichiarata.)

DEPRETIS. La petizione 7904 è presentata dal comune di Redavalle, circondario di Voghera, il quale chiede che la Camera voglia tener conto di una legge già precedentemente votata intorno alle modificazioni delle circoscrizioni comunali nella parte che lo riguarda.

Prego la Camera di dichiarare questa petizione d'urgenza e di volerla mandare alla Commissione la quale è incaricata dell'esame di un progetto di legge riflettente l'aggregazione del comune di Cambiò a quello di Cairo, che tratta di argomento analogo.

PRESIDENTE. Il deputato Depretis chiede che la petizione 7904 sia dichiarata d'urgenza, e, siccome si tratta della riunione di due borgate disgregandole dal comune di Santa Giulietta, chiede inoltre che sia mandata alla Commissione nominata per l'esame della legge proposta intorno al comune di Cambiò affinchè sia da essa esaminata.

Se la Camera non fa opposizioni, non solo questa petizione sarà dichiarata d'urgenza, ma trasmessa alla Commissione indicata.

(La Camera approva.)

Furono fatti alla Camera i seguenti omaggi:

Dalla deputazione provinciale di Genova, 150 esemplari del discorso letto in occasione della distribuzione dei premii agli allievi dell'istituto tecnico provinciale dal preside del medesimo;

Da Cattice Alessandro, 70 esemplari di uno scritto intitolato: *Del catasto e del presente ordinamento del personale.*

Il deputato Crispi avendo presentato sul banco della Presidenza un progetto di legge, questo verrà trasmesso agli uffici a tenore del regolamento.

Si farà l'appello nominale.

(*Si procede all'appello nominale, il quale viene interrotto al sopraggiungere di alcuni deputati.*)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UNA TASSA SULLE SOCIETÀ INDUSTRIALI A SULLE ASSICURAZIONI.

PRESIDENTE. La Camera nella tornata di ieri giunse al numero terzo dell'articolo 2 del disegno di legge per una tassa sulle società industriali, commerciali e sulle assicurazioni.

Il deputato Massarani propose che il numero quarto fosse riunito al numero terzo, facendone un solo di questo tenore:

« 3° Di cinque centesimi all'anno per ogni mille lire di somma assicurata, così per le assicurazioni contro i danni degl'incendi e della mortalità del bestiame ed ogni altra assicurazione di capitali, come per le assicurazioni contro i danni della grandine e qualunque altra simile assicurazione di redditi. »

La parola è al deputato Chiaves.

CHIAVES. Io non intendo qui di far rivivere una discussione che nella tornata di ieri già sembrava essersi abbastanza protratta, solo mi limiterò a constatare alcune conseguenze che io ricavava dal discorso dell'onorevole commissario regio con cui si chiuse ieri la seduta della Camera.

L'onorevole commissario regio ci faceva la storia delle opinioni attraverso le quali passava il concetto di coloro che ebbero a preparare e ad emendare questa proposta di legge all'articolo di cui si ragiona. Egli diceva che, a prendere per base il premio nelle assicurazioni contro gl'incendi, non vi sarebbe stato inconveniente, che però quando si venne a fare questi studi riguardo alla graduabilità di questo premio, la lunga scala di questa graduabilità si vide cosa tale che sgomentava coloro i quali ebbero ad occuparsene, per cui risolsero di venire ad un'altra base, alla base cioè del valore della somma assicurata, base comune e alle assicurazioni contro gl'incendi e alle assicurazioni contro la grandine.

Quand'io udiva queste dichiarazioni dell'onorevole commissario regio, naturalmente mi domandai: perchè, data quest'unità di base, non si era eziandio posta un'unità di tassa?

A ciò rispondeva, ulteriormente discorrendo, l'onorevole commissario regio, e disse che ad ogni modo coloro i quali si occupavano della preparazione di questa legge non potevano far astrazione del favore in cui era posta la condizione delle assicurazioni contro la grandine, favore che egli diceva esistere quanto agli assicuratori e quanto agli assicurati, e diceva che di questo favore, di questo vantaggio egli aveva la constatazione in calcoli coscienziosissimi che impiegati diligenti avevano potuto raccogliere e che egli teneva sott'occhio.

Io, per verità, non so farmi capace di queste risultanze, perchè o nelle assicurazioni contro la grandine vi è favore per gli assicuratori, e non so poi vedere questo favore essenziale per gli assicurati, e viceversa, se esiste un notevole favore quanto all'assicurato, non mi so poi fare capace di un gran favore quanto agli assicuratori.

Credo però che l'onorevole commissario regio accennasse a questo favore, paragonando gli assicuratori ed assicurati contro la grandine cogli assicuratori ed assicurati contro gli incendi.

Io non dubito che gli assicuratori contro la grandine vengano a conseguire un premio maggiore che non gli assicurati contro gl'incendi, e che gli assicurati contro la grandine vengano a conseguire risarcimenti maggiori che non gli assicurati contro gl'incendi.

Ma ciò non costituisce un favore per le assicurazioni contro la grandine rispetto alle assicurazioni contro gl'incendi; poichè, se l'assicuratore ha di più, è tenuto a risarcire di più; se l'assicurato riceve di più, è anche tenuto di pagare un premio maggiore.

A questo proposito mi sovviene come l'onorevole Mosca accennasse all'inconveniente che nascerebbe dall'adozione dell'emendamento Massarani, inconveniente di far reclamare

contro un'ingiustizia per parte di coloro i quali, pagando un premio maggiore ed un premio minore, si vedessero tassati nella somma istessa.

Ma assicurati ed assicuratori dovrebbero naturalmente farsi capaci che qui non v'ha ingiustizia, poichè il premio maggiore che si paga è in rapporto coi maggiori sacrifizi cui l'assicuratore è tenuto; onde credo che di questa ingiustizia non potrebbe alcuno razionalmente farsi il concetto; e qui vede l'onorevole deputato Mosca come io non abbia dimenticato la massima che egli mi suggeriva, di guardare, cioè, in cotesta materia, non ad una parte sola del contratto, ma ad entrambe le parti del contratto ed anzi alla sostanza di esso.

Il signor commissario regio ci diceva: visto allora che non si poteva avere una base veramente positiva per tassare queste assicurazioni contro la grandine; vedendo che vi era già una legge del 1853 in cui questa tassa era applicata in dieci centesimi per le assicurazioni contro la grandine, ed in cinque centesimi per le assicurazioni contro gl'incendi, noi ci siamo attenuti alla legge del 1853, credendo pur sempre di favorire siffatte assicurazioni.

Signori, io non ho udito che siasi risposto alle considerazioni messe innanzi dagli onorevoli Massarani e Scalini, i quali hanno concorso nel dire come gli istituti di assicurazione contro la grandine, nonostante quel favore cui accennava l'onorevole commissario regio, non abbiamo finora potuto attecchire; io per verità non so se i calcoli e i dati che l'onorevole commissario regio diceva avere esattissimi concorrano a contraddire a quanto hanno messo in campo gli onorevoli Massarani e Scalini; è per me certo però che nè con questo favore, nè con altro, le società di assicurazione contro la grandine non hanno finora potuto, non che prosperare, mantenersi.

A fronte pertanto di questo risultato, io diceva potersi fare ora un passo di più in questa legge, ed allo stesso modo che si aveva avuto una base eguale, si dovesse adottare un'imposta eguale e per un'assicurazione e per l'altra.

Sono state presentate ieri dall'onorevole Mancini, in una opposizione ch'egli fece alle parole del commissario regio e dell'onorevole Mosca, che avea parlato in nome della Commissione, osservazioni molto opportune.

L'onorevole Mancini ha detto: in sostanza, badate al tenore di questi paragrafi terzo e quarto dell'articolo secondo e vedrete come al paragrafo terzo sieno sottoposte alla tassa di centesimi cinque per ogni mille lire di valore assicurazioni le quali, secondo voi, avrebbero una ragione d'essere le une dalle altre diversificate; badate al paragrafo quarto, e voi vedrete paragonate alle assicurazioni contro la grandine altre assicurazioni, le quali non avrebbero, secondo il vostro stesso ragionamento, motivo di stare allo stesso livello di quelle.

Ora, poichè tutte queste diverse assicurazioni sono poste sulla base istessa del valore assicurato, non facciamo neppure distinzioni quanto allo ammontare della tassa, e si stabilisca per tutte la tassa di centesimi cinque come l'onorevole Massarani propone.

Credo poi che se, adottando quest'emendamento, noi dovremo in definitiva conchiudere che si farebbe un qualche favore alle assicurazioni contro la grandine, quando questo favore non possa che promuovere tali assicurazioni coi loro benefici effetti, non avremo a lagnarci d'averlo adottato.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare, porrò a partito l'emendamento Massarani, il quale consiste, come dissi, nel riunire il terzo ed il quarto paragrafo in questo modo:

« 3° Di cinque centesimi all'anno per ogni mille lire di somma assicurata, così per le assicurazioni contro i danni degl'incendi, la mortalità del bestiame ed ogni altra assicurazione di capitale, come per le assicurazioni contro la grandine e qualunque altra simile assicurazione di redditi. »

Avverto la Camera che, qualora fosse approvato quest'ammendamento, dei numeri 3 e 4 se ne farebbe uno solo.

TREZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

TREZZI. Chiamerei l'attenzione della Camera sulla natura dell'emendamento che si sta per porre a partito.

Dopo che fu ammesso il numero 1 sotto le lettere *a*), *b*), *c*), noi abbiamo ritenuto che la base dell'imposta sia duplice, cioè il capitale ed anche il premio. Per conseguenza lo stesso principio si dovrebbe seguire nell'applicazione della tassa sulle assicurazioni contro gl'incendi e contro la grandine.

Quanto alle assicurazioni contro gl'incendi, è noto che i premii sono sempre minori, perchè minori le eventualità dannose; maggiori invece nelle assicurazioni contro la grandine, perchè più frequenti queste eventualità dannose. Se dunque noi vogliamo seguire il principio che abbiamo adottato per le altre assicurazioni, necessariamente dobbiamo fare una differenza tra le due assicurazioni.

MANCINI. Domando la parola.

TREZZI. Invece, adottando la proposta dell'onorevole Massarani, sostenuta dall'onorevole Chiaves, andremo nel campo del favore, e converrebbe vedere se convenga accordare un favor grande a questo genere di assicurazioni, avuto riguardo all'indole speciale, alla natura dell'oggetto su cui cadono, cioè sui frutti e sulle rendite.

Ho voluto fare questa distinzione per rispondere a quanto ieri fu detto intorno ai principii seguiti dalla Commissione, e non esprimendo altro che l'opinione della maggioranza della medesima, dirò che questa sostiene il suo progetto quale lo ha proposto, ritenendo che la tassa di cinque centesimi per mille per le assicurazioni contro gl'incendi, e la tassa di dieci centesimi per le assicurazioni contro la grandine sia già una base molto favorevole per queste ultime.

Osserverò infatti che nella società mutua contro la grandine che esiste a Milano l'assicurazione si estende sopra un capitale di 50 milioni. Ebbene, la tassa che oggi le sarebbe imposta è di 5,000 lire in tutto. Ho avvertito questo perchè tutti possano vedere, secondo i principii che crederanno di adottare, che non è sul campo delle massime adottate, ma sul campo del favore che siamo disposti a procedere.

MANCINI. Non intendo rientrare nella quistione; ma risponderò semplicemente ad un ultimo argomento, col quale un onorevole membro della Commissione, il deputato Trezzi, pare, in certa guisa, voler fare appello all'autorità inesorabile della logica, quasi anticipando un rimprovero, nel caso che l'emendamento proposto dall'onorevole Massarani venisse accettato, contro la disposizione che, a suo avviso, pugnerebbe con le precedenti deliberazioni della Camera medesima. La Camera comprende come, al cospetto di un appunto di tale sorta, sia impossibile lasciarlo senza risposta.

Se il criterio della diversità dei premii debb'essere congiunto al criterio dello importare delle somme assicurate, perchè se ne desuma in ragion composta la misura della tassa, in tal caso permetterà l'onorevole Trezzi che da me si domandi se ad applicare una tale massima la Commissione s'incarichi di rivedere tutte le rimanenti parti di quest'articolo che ora è in discussione; dappoichè non è più solamente nel paragone tra le associazioni pei danni della grandine e le associazioni pei danni degl'incendi che dovrebbe reclamarsi l'inesorabile coerenza a quel principio logico,

essendosi testè opportunamente avvertito dall'onorevole Chiaves come la ragione e misura dei premii nelle assicurazioni dalle mortalità del bestiame siano grandemente diverse da quella per gl'incendi; e tuttavia noi, nel numero 3 di questo articolo di legge, troviamo confusi insieme, sotto l'unica ed eguale tassa di 5 centesimi, le une e le altre assicurazioni

Dicasi lo stesso delle diverse assicurazioni raccolte sotto il successivo numero 4.

Al contrario, a me pare che quando vogliasi adottare in questa parte il criterio preponderante dell'importare delle somme assicurate, contemperandolo altresì con la considerazione di non doversi aggravare di più quelle tra le società d'assicurazione che, per confessione dello stesso commissario regio, conducono vita languida e stentata, e che provvedono al vantaggio delle classi agricole, per cui tutti gli oratori della Camera hanno dimostrato in questa discussione concorde simpatia, quando si voglia adottare questo sistema, l'accusa di mancanza di logico rigore scompaia immediatamente, e l'emendamento Massarani risulti a sufficienza giustificato.

Se poi dobbiamo proporci di esser logici nel senso di doversi svolgere ed attuare il principio di proporzionalità fino alle sue ultime conseguenze, mi permetta la Camera che alla mia volta io rammenti come ieri, allorchè uno dei nostri onorevoli colleghi, il deputato Ruggiero, nella materia delle assicurazioni marittime proponeva un emendamento, non destituito di buon diritto, affin di graduare e proporzionare la tassa alla qualità e lunghezza dei viaggi ed alla maggiore o minor probabilità dei rischi, la Camera stessa rispose rigettando quell'emendamento, e verosimilmente perchè, per quanto sia indispensabile proporzionare le tasse al criterio teorico dominatore del sistema, è necessità arrestarsi ad un certo limite, altrimenti le leggi, per la loro minuta causistica, dovrebbero essere di sterminata lunghezza e le discussioni per riuscire ad una precisione matematica non avrebbero mai termine.

Che se poi la Commissione non creda dover intraprendere una revisione dei numeri 3 e 4 dell'articolo, facendosi comunicare dall'onorevole commissario regio le cifre statistiche di cui fece cenno nella seduta di ieri, e se non intende costantemente fissare e graduare le tasse sulla ragione composta del doppio criterio delle somme assicurate e dell'entità de'premii, in tal caso non si comprende perchè solo in disfavore di queste povere società di assicurazione della grandine si voglia assolutamente adoperare il doppio criterio per far respingere il proposto emendamento.

Aggiungerò un'altra considerazione. Ho sotto gli occhi la legge francese del 1850, stata tante volte invocata nel corso della presente discussione. Or quella legge, mentre rende facoltativo il sistema degli abbonamenti dalle società verso lo Stato per esimersi dal pagamento delle tasse, nell'articolo 37 dispone che del pari le compagnie di assicurazione contro gl'incendi e quelle contro la grandine soggiacciano ad una tassa d'abbonamento perfettamente eguale in ambi i casi, cioè nella ragione di 2 centesimi per mille.

Io non sono molto propenso ad adottare ed accettare tutto quello che si è fatto fuori d'Italia, ma credo non appormi al falso, considerando che le leggi di un paese, in cui il principio d'associazione e gl'istituti d'assicurazione hanno avuto il più largo sviluppo e dove per conseguenza ha potuto raccogliersi un corredo di utili esperienze, quando tali leggi hanno pareggiato compiutamente la tassa sulle assicurazioni contro i danni della grandine a quella sulle assicurazioni contro gli incendi, hanno un titolo ad esercitare un qualche peso sopra i nostri giudizi.

Pertanto, sino a quando non ci venga meglio dimostrato come logicamente si possa, solo per le assicurazioni contro i danni della grandine, esagerare smodatamente questa vaghezza di proporzionalità, e poi confondere insieme in unica categoria e sotto l'influenza di un'imposta eguale ed identica tanto queste società d'assicurazione degl'incendi, quanto le assicurazioni della mortalità del bestiame, mi si permetterà di persistere nell'opinione coscienziosamente manifestata e di pregare la Camera che non introduca l'odiosa singolarità di questa eccezione, ed invece accolga l'emendamento proposto dall'onorevole Massarani.

DUCHOQUÉ, *commissario regio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Il regio commissario ha la parola.

DUCHOQUÉ, *commissario regio*. Mi guarderò dal discutere nuovamente il merito della questione, soltanto mi permetterò una breve risposta ai rilievi fatti in questa mattina.

Il deputato Mancini citava la legge francese del 1850 come argomento per parificare la tassa sulla somma assicurata rispetto alle assicurazioni dai danni dagl'incendi e della grandine.

Faccio osservare all'onorevole Mancini che l'argomento non rileva nel caso, perchè la tassa di cui parla la legge francese è una tassa di bollo, e come tassa di bollo è tassa fissa, quindi era naturale che quando si procedeva ad un abbonamento questo si facesse in termini eguali, appunto perchè stava a rappresentare una tassa fissa eguale per tutti i casi.

Ma io ho promesso di non discutere nuovamente il merito della questione, e manterrò la mia promessa.

L'onorevole deputato Chiaves faceva un ragionamento desunto dal rapporto tra i premii ed i maggiori rischi nelle assicurazioni dai danni della grandine e degl'incendi. Ma anzi in quel rapporto è l'argomento più solido per mostrare come la differenza della tassa indotta colla legge è tutta a favore delle assicurazioni-grandine e non delle assicurazioni-incendi.

Quindi io pongo la questione come la poneva ieri. Volete voi fare un maggior favore a quello immenso che già è stato fatto per le assicurazioni-grandine? Questa è la via che vi si apre coll'emendamento proposto. Volete voi estendere alle assicurazioni-incendi il favore che si supponeva fatto per le assicurazioni-grandine? Ma questo non è il caso.

Ripeto quanto gia dissi: la tassazione sulla base della somma assicurata è stata stabilita per una ragione pratica nel modo che solo parve possibile, viste le difficoltà immense che si frapponevano a stabilire la tassa sulla base del premio. Ma, appunto nel fissare la graduazione sulla somma assicurata, non fu senza influenza la ragione dei premii. E come la ragione dei premii e della somma assicurata è stata compostamente considerata rispetto alle assicurazioni marittime, implicitamente si è fatto lo stesso quando si è trattato di graduare la tassa rispetto alle assicurazioni contro i danni della grandine e rispetto alle assicurazioni contro i danni degl'incendi.

L'onorevole Mancini colla sua argomentazione ci avrebbe spinti nel sistema di tassare questa specie di assicurazioni colla stessa ragione composta con cui sono state tassate le assicurazioni marittime. Ma pensi che, se noi volessimo o potessimo entrare in questa via, le conseguenze sarebbero opposte a quelle ch'egli suppone, perchè quando noi, logicamente procedendo, applicassimo una ragione composta a quelle specie di assicurazioni, le assicurazioni contro la gran-

dine sarebbero immensamente più gravate che non siano le assicurazioni contro gl'incendi.

Se noi per le assicurazioni *grandine* e per le assicurazioni *incendi* tenessimo il sistema che abbiamo tenuto per le assicurazioni marittime, sappia l'onorevole Mancini, o, dirò meglio, egli nella sua perspicacia vede subito prima di me che la conseguenza sarebbe questa, che per le assicurazioni *grandine* si pagherebbe trenta volte più che non per quelle *incendi*.

Questi sarebbero i risultati, se avessimo battuto la via nella quale l'onorevole Mancini ci avrebbe invitati ad entrare.

Signori, la posizione della questione è questa.

Le assicurazioni contro i danni degl'incendi, pagando, come quelle contro la grandine, la tassa proposta in ragione espressa della somma assicurata, ma altresì con occulto rapporto nel concetto della legge alla ragione dei premii, sostengono all'incirca una tassa del 4 per 0|0 sopra i premii, mentre le assicurazioni contro la grandine la sostengono in ragione media di 18 centesimi ogni cento lire.

Nell'un caso il rapporto è di 4 lire ogni 100, nell'altro di 18 centesimi ogni cento lire. Ed in questo la Camera avvertirà come io corregga volontieri una inesattezza, sebbene indifferente al corso del mio ragionamento, nella quale caddi ieri. Nella fretta, colla quale riscontrava alcune cifre consegnate in un prospetto che aveva tra mano, dissi che la tassa per le assicurazioni *grandine* corrispondeva in media a 10 centesimi ogni 100 lire di premio; doveva dire invece 18 centesimi.

Per me sta infatti che le assicurazioni per gl'incendi sostengono in media 4 lire di tassa ogni 100 sulla ragione del premio; le assicurazioni contro la grandine sostengono invece 18 centesimi ogni 100 lire.

Diciotto centesimi di tassa sopra 100 lire non possono essere causa che non prosperi questo ramo di assicurazioni. Se sarà questa tassa ridotta della metà, e così da 10 a 5 centesimi sul valore assicurato, io credo che sarà perfettissimamente indifferente.

La Camera voti come creda nella sua saviezza, ma non dimentichi che, colla riduzione proposta, non si raggiunge l'eguaglianza, ma si aumenta invece la diseguaglianza e si raddoppia l'immenso favore che è già stato proposto rispetto alle assicurazioni contro la grandine in confronto alla assicurazione contro gl'incendi.

A me basta quindi di aver fatto chiaro lo stato della questione, affinchè la Camera senza equivoco proceda alla votazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti.....

MASSARANI. Domando la parola. (*Bisbiglio*) L'aveva già chiesta prima.

PRESIDENTE. Il deputato Massarani ha la parola; dopo di lui l'avrà il deputato Fabrizj qual relatore della Commissione.

MASSARANI. Io certo non vorrei protrarre una discussione, la quale è già stata esausta; ma mi corre debito, prima che l'emendamento che ebbi l'onore di proporre sia posto ai voti, di rispondere ad alcuni appunti che ultimamente furono fatti dal signor commissario regio.

L'onorevole Mancini ricordava molto opportunamente che, secondo la legislazione francese, la quale certo non ha fama di essere soverchiamente mite in materia fiscale, il modulo della tassa sui valori assicurati per le assicurazioni dai danni della grandine e per le assicurazioni contro i danni degl'incendi era il medesimo, e non solo era il medesimo, ma era assai minore di quello proposto nell'attuale disegno di legge.

Nella legge francese è di due centesimi per ogni mille lire, laddove questo progetto lo porterebbe a cinque centesimi per le une e a dieci centesimi per le altre assicurazioni.

Il signor commissario regio rispondeva dicendo che la legge francese poteva adottare questo modulo, imperocchè essa stabiliva questa tassa come un surrogato al bollo, ma non ammetteva che altrettanto potesse dirsi nel caso nostro.

Io certamente non contenderò all'onorevole commissario regio la libertà di professare questa opinione, che la tassa che noi ora discutiamo sia nel suo concetto altra cosa del surrogato del bollo; ma credo che egli accorderà a ciascun membro di questa Camera la facoltà di riservare parimenti la propria opinione in proposito, fino a che la questione dell'opportunità o meno di considerare questa tassa come un surrogato sia discussa e decisa.

Rimane adunque intatto affatto il punto, se la tassa che è in discussione sia o non sia un surrogato. Questa questione verrà all'articolo 24, e sarà allora discussa e decisa. Quello che apparisce intanto ben chiaro si è che la tassa colpisce in questo caso il movimento dei valori, laddove nell'articolo 12 invece si è stabilita una tassa speciale pel capitale investito in operazioni d'industria e commercio.

All'occasione di quell'articolo mi accadrà d'osservare che la tassa dovrebbe anche comprendere le associazioni che si occupano di assicurazioni a prezzo fisso. Imperocchè io non ammetto che ci abbia ad essere privilegio o favore qualsiasi in vantaggio di quelle compagnie che si occupano di operazioni d'assicurazioni a scopo di lucro; io intendo che, invece di esonerarle, come fa il progetto, dalla tassa sul capitale, debbano essere colpite da questa tassa per ragione di parità.

Ma, nel caso in cui ora siamo, non si tratta punto di commisurare la tassa al capitale, si tratta di colpire non già l'ente produttivo in questione, si tratta soltanto di colpire la mutazione dei valori che accade indipendentemente affatto dal lucro di cui l'ente stesso è suscettibile.

Perciò credo che il modulo debba essere costante; imperocchè, tanto ha luogo un movimento di valori, quando trattasi di assicurazioni dagl'incendi, quanto nel caso in cui trattasi di assicurazioni dalla grandine.

La ragione adunque della tassa presente è la medesima sia per le assicurazioni dagl'incendi, sia per quelle dalla grandine, e la differenza deve bensì aver luogo fra le società che fanno scopo di lucro e quelle che non lo fanno, tassandosi le società che fanno scopo di lucro all'articolo in cui il progetto di legge le esonera.

Ma qui noi dobbiamo solo colpire il movimento del valore, non il valore medesimo; perciò il modulo uniforme mi sembra assolutamente il migliore, mi sembra il solo consono alla giustizia.

Altro più non mi rimane ad aggiungere.

DUCHOQUÉ, *commissario regio*. Una semplice osservazione in risposta all'onorevole Massarani, per quanto concerne la citazione della legge francese.

Anche le leggi francesi hanno per gli atti d'assicurazione distintamente la tassa di registro e la tassa di bollo; ed è per il bollo delle polizze che si ammette l'abbonamento, mediante il pagamento di due centesimi sul valore assicurato.

Quanto all'argomento dell'imponibilità o non imponibilità delle azioni, questo è affatto estraneo alla questione presente, che dovrà trattarsi in occasione di altro articolo.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, s'intenderà chiusa la discussione su questo numero.

Il relatore della Commissione ha la parola.

FABRIZJ G., *relatore*. La Commissione mantiene la tassa del progetto di legge, quale è stabilita nei numeri 3 e 4. È stato fatto un appunto alla Commissione dall'onorevole Mancini, cioè che avesse seguìto due criteri: uno palese, l'altro nascosto, perchè ha tenuto conto dell'importare del premio, quando ha preso a considerare la tassa intorno alle assicurazioni contro i danni degl'incendi e si è poi valsa d'altro criterio, quando considerò la tassa contro i danni della grandine.

La Commissione non può rispondere altro che una parola, cioè che il criterio cui si è attenuto è quello che ha manifestato, e non altro.

Ha essa però dovuto tener conto, come di dati di fatto, del maggior ammontare del premio, quando si tratta di assicurazioni contro la grandine, e quindi ha dovuto accettare la proposta ministeriale, che stabilisce cinque centesimi per mille nei casi di assicurazione contro i danni degl'incendi, e dieci centesimi per mille nei casi di assicurazione contro la grandine; ha dovuto pure accettare questa distinzione di due grandi categorie, inquantochè non ha stimato di potersi impegnare nella formazione di una lunga scala graduata delle molteplici e diverse specie di assicurazione; e così facendo, ha creduto di meglio conformarsi a un principio di equità.

Quando tutte le svariate forme di assicurazione avranno preso tutto lo sviluppo di che sono capaci, allora sarà il tempo di fare altre e più numerose distinzioni. Quello che si è detto ieri appunto per rigettare la proposta dell'onorevole Ruggiero, quanto a distinguere i viaggi più lunghi ed i viaggi più brevi, si può applicare altresì a quest'altra categoria di assicurazioni.

Se poi la *Società mutua contro i danni della grandine* non è stata molto fortunata, se ha avuto dei danni a sopportare, questi furono dipendenti da circostanze le quali nulla hanno che fare coll'applicazione della legge che vigeva finora nelle antiche provincie, e che in questa parte viene ad essere riprodotta colla legge presente; circostanze migliori la rimetteranno in quello stato di floridezza a cui, pel suo buon organismo, è destinata.

Nulla altro rimane a dire alla Commissione, la quale insiste quindi perchè siano approvate le disposizioni scritte in questi due numeri.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'emendamento Massarani. (*Vedi sopra*)

(Dopo prova e controprova, è rigettato.)

Se non v'ha opposizione, il n° 3 dell'articolo 2 s'intenderà approvato.

(È approvato.)

« 4° Di *centesimi dieci pure all'anno per ogni mille lire di somma assicurata* per le assicurazioni contro i danni della grandine e qualunque altra simile assicurazione di redditi. »

Se non vi è opposizione, questo numero s'intenderà approvato.

(È approvato.)

Prima di passare all'articolo 3 debbo dichiarare che l'onorevole Plutino propone un articolo che seguirebbe l'articolo testè votato, col numero 3. Quindi l'articolo terzo diventerebbe quarto, qualora la proposta Plutino venisse approvata.

L'articolo d'aggiunta del deputato Plutino è il seguente:

« Le assicurazioni stipulate nel regno dalle società od individui che vi risiedono, ancorchè pagabili fuori del regno, s'intendono soggette alla tassa medesima. »

Domanderò al regio commissario e alla Commissione se accettano quest'aggiunta.

FABRIZJ G., *relatore*. La Commissione crede che essa non abbia utilità; quindi non è disposta ad accettarla.

DUCHOQUÉ, *commissario regio*. Pare anche a me che questo articolo non dica più di quel che già porta il progetto. Le assicurazioni stipulate nel regno sono sempre soggette alla tassa, secondo il progetto, e non intendo come sia necessario di aggiungere che saranno soggette a tassa anche nel caso contemplato nell'articolo che si vorrebbe aggiungere.

PLUTINO. Domando la parola.

Vi sono delle società le quali assicurano per bandiera estera, e le assicurazioni si pagano fuori del regno. Questo produrrà il risultato che le nostre mercanzie saranno imbarcate sotto bandiera estera; giacchè noi abbiamo imposto una sovratassa sulla sola bandiera nazionale, vale a dire sulle assicurazioni italiane.

Se noi ammettiamo che società estere residenti nello Stato possano assicurare senza tassa, allora noi avremo diminuito il noleggio dei bastimenti esteri e aumentato il noleggio dei bastimenti nazionali di questa differenza. Io quindi vorrei che le stipulazioni fatte nel regno, ma pagabili all'estero, fossero anch'esse soggette a tassa per equiparare la condizione dei bastimenti nazionali a quella dei bastimenti esteri per ciò che riguarda le assicurazioni marittime. Ecco perchè ho proposto la mia aggiunta, la quale chiarisce meglio questo concetto.

MOSCA. Non vi è dubbio che la Commissione intende di sottoporre alla tassa di cui nella presente legge anche quelle assicurazioni, le quali, essendo fatte nello Stato, saranno pagabili all'estero.

Ciò che non si può ammettere si è la necessità di un'esplicita disposizione per dire ciò che la legge comprende di già. La legge dice che tutte le assicurazioni stipulate nello Stato sono soggette a questa tassa; essa non distingue quelle pagabili nello Stato da quelle che sono pagabili all'estero, queste sono tutte comprese. Non è dunque che la Commissione, e non credo nemmeno il commissario regio, respingano il concetto dell'onorevole Plutino, perchè non vogliano adottarne la massima, lo respingono perchè è un pleonasmo, lo respingono unicamente perchè ciò che egli domanda di veder prescritto è già formalmente sancito nella legge.

PLUTINO. Accetto queste dichiarazioni più esplicite, perchè io credo che ci sarebbe stato una lacuna nella legge. Io non insisto sulla mia proposta.

PRESIDENTE. Il deputato Plutino avendo ritirato il suo emendamento....

MINERVINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su questo emendamento?

MINERVINI. Per far mio l'emendamento Plutino.

MOSCA. Domandi, signor presidente, se è appoggiato.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Il deputato Minervini ha la parola.

MINERVINI. Ora, confortato dell'appoggio, dirò le ragioni per cui io pregherei la Camera a voler accogliere l'articolo dell'onorevole Plutino.

Niun dubbio che colle dichiarazioni fatte dall'onorevole Mosca siamo d'accordo; niun dubbio che siamo anche d'accordo con quelle del regio commissario; ed è così: quando un vero è nella mente e nel cuore di tutti, non si può essere discordi. Ma è pur vero quello che osservava l'onorevole Mosca, che, cioè, implicitamente stia nelle parole dell'articolo quello che, riprendendo io l'articolo Plutino, desidero.

Però l'onorevole Mosca ben sa che in teorica vi sono molte cose che seguono una via, che disgraziatamente in fatto non possono agevolmente percorrere.

Noi col chiarire la locuzione della legge, mercè l'articolo che proponiamo, schiveremo al certo ogni contestazione con lo straniero. E noi coll'articolo dell'onorevole Plutino avremo tolto agli esteri il pretesto di poter muovere una lite contro il Governo italiano; poichè è vero che nel concetto dell'articolo siamo d'accordo, ma potendosi una bandiera estera giovare della poca chiarezza della legge, è necessario togliere ogni pretesto ed equiparare la condizione dei nostri connazionali rapporto al commercio estero, ed è necessario perciò si aggiungano quelle parole di cui nell'articolo proposto dal deputato Plutino, e che io feci mio; e siccome nelle leggi anche i pleonasmi, quando sono utili, non sono mai di troppo, prego la Camera di voler accettare l'articolo aggiunto, il quale, anche quando lo si volesse un pleonasmo, pure, al dire di Bacone, sarebbe accettevole; imperocchè la chiarezza e la certezza se ne deriverebbero agevolmente; utile cosa è l'adottarlo in una legge, e massime in una legge d'imposta siccome quella di che ci occupiamo.

CASTELLANO. Mi dispiace di non poter dividere l'opinione dell'onorevole Minervini, poichè si tratterebbe di qui introdurre, come ben avvertiva l'onorevole Mosca, un pleonasmo il quale potrebbe tornare piuttosto dannoso che giovevole all'intelligenza della legge.

La legge è molto chiara nello stabilire la tassa: essa si preoccupa unicamente del luogo della stipulazione, ed è la stipulazione che dà luogo al pagamento della tassa e non altro; che, se si riflette al nesso evidente fra questo articolo ed il seguente articolo 5 del progetto in discussione, il quale porta la necessità della denuncia nei tre giorni del contratto, si vedrà chiaramente che il solo fatto della stipulazione, indipendentemente dal luogo in cui si stabilisce il pagamento del premio o della somma assicurata, è quello che autorizza la percezione della tassa.

Perciò mi oppongo all'emendamento Plutino, che il deputato Minervini ha fatto proprio dopo che fu ritirato dal primo proponente.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del deputato Plutino, riassunta dal deputato Minervini.

(È rigettata.)

« Art. 3. Ogni tassa annua sarà dovuta per l'intiera annata, quand'anche la polizza di assicurazione esprima una durata minore di un anno, e sarà di regola pagata a trimestri maturati. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 4. I contratti vitalizi mediante una somma di danaro potranno in avvenire farsi dalle compagnie di assicurazione, sì nazionali che straniere, debitamente autorizzate, anche sopra polizze private, purchè queste vengano staccate da un registro a madre e figlia, e presentino tutte le cautele che il Governo avrà prescritte nel decreto d'autorizzazione.

« Si pagherà per tale contratto e per una volta tanto la tassa di 50 centesimi per ogni cento lire sulla somma corrisposta per le annualità vitalizie.

« Le sopraddette polizze private dovranno, a cura delle parti contraenti ed entro tre giorni dalla loro data, essere registrate presso l'ufficio incaricato dal Governo della riscossione della tassa, colle indicazioni che verranno stabilite da apposito regolamento. »

CASARETTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Casaretto ha facoltà di parlare.

CASARETTO. Ho chiesto la parola per proporre una piccola aggiunta a questo articolo.

Questo articolo impone l'obbligo di presentare alla registrazione gli atti di assicurazione, ma non si dice per cura di chi questa presentazione dovrà essere fatta. Ora, io trovo che è sommamente necessario sia detto per cura di chi questa presentazione sarà fatta. L'obbligo di questa presentazione involge delle conseguenze gravissime, perciò non bisogna lasciare al caso il saper chi debba fare questa presentazione degli atti. Io trovo che sarebbe più conveniente ne fossero incaricati gli assicuratori, i quali sono già obbligati a tenere dei registri appositi, ed hanno naturalmente un'amministrazione e per conseguenza possono con maggior comodo prendersi questa cura. Dunque alle parole: « le sopraddette polizze private dovranno, a cura delle parti contraenti... » proporrei si sostituissero le seguenti: « per cura degli assicuratori. »

PRESIDENTE. Il deputato Casaretto propone...

CASARETTO. Veramente debbo fare una confessione. Io aveva intenzione di proporre quest'ammendamento all'articolo 5, ma, mentre parlava, mi furono suggerite alcune parole, per cui mi pareva che si attagliasse bene anche all'ultimo alinea dell'articolo 4.

Ma ora veggo che questa è una cosa la quale merita di essere un poco ponderata, per cui rinuncio alla parola e mi riservo a proporre l'ammendamento all'articolo 5.

CASTELLANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

CASTELLANO. Il penultimo alinea dell'articolo 4 venne proposto dalla Commissione nei seguenti termini:

« Si pagherà per tale contratto e per una volta tanto la tassa di 50 centesimi per ogni cento lire sulla somma corrisposta per le annualità vitalizie. »

Questa redazione pare a me che potrebbe dar luogo a delle difficoltà di applicazione, non precisandosi quale debba intendersi la somma corrisposta per le annualità vitalizie.

In conseguenza, a chiarire il concetto della Commissione, io proporrei per ammendamento di sostituire alle parole: « sulla somma corrisposta per le annualità vitalizie, » le seguenti: « sull'ammontare di dieci delle annualità promesse a titolo di vitalizio, » oppure « sulla somma capitale che forma il correspettivo delle annualità vitalizie. »

Lascio alla Commissione la scelta.

FABRIZJ G., *relatore*. La Commissione accetta la seconda redazione.

PRESIDENTE. Il commissario regio l'accetta pure?

DUCHOQUÉ, *commissario regio*. Sì! sì! L'accetto.

PRESIDENTE. L'articolo 4 verrebbe dunque modificato nel secondo suo membro in questo modo:

« Si pagherà per tale contratto e per una volta tanto la tassa di cinquanta centesimi per ogni cento lire sulla somma capitale che forma il corrispettivo delle annualità vitalizie. »

SANGUINETTI. Domando la parola.

Desidero uno schiarimento dalla Commissione intorno all'alinea or letto dall'onorevole signor presidente.

Si dice che la tassa sarà di cinquanta centesimi per ogni cento lire sulla somma corrisposta per l'annualità vitalizia.

Parmi che questa tassa si riscuoterà al momento in cui il contratto sarà stipulato.

La tassa sarà calcolata sulla somma che verrà a pagarsi per tutto il tempo a cui si estenderà il contratto. Ma la durata di questo contratto è eventuale.

In qual modo dunque potrà calcolarsi? Non vi ha dubbio

che per determinare la tassa converrà sapere se questo contratto durerà dieci, venti o trent'anni, o che so io.

Vorrei dunque che la Commissione mi fornisse qualche schiarimento sul modo con cui sarà determinata la durata del contratto, imperocchè non si potrà mai avere il capitale totale di tutte le annualità se non si determinerà il tempo per cui il contratto dovrà durare, essendo evidente che la somma totale non può essere che il prodotto di una annualità moltiplicata pel numero degli anni.

TREZZI. Faccio osservare all'onorevole Sanguinetti che nella prima parte di quest'articolo sta scritto: *i contratti vitalizi mediante una somma di danaro.*

Ora vuol dire che il contratto vitalizio vien fatto mediante il pagamento di una somma per una volta tanto, all'oggetto che il vitaliziante corrisponda al vitaliziato una data annualità. Ed ecco in questo modo spiegato il perchè si paga il mezzo per cento della somma capitale che costituisce il correspettivo dell'annualità stipulata.

CASTELLANO. Io credo che l'onorevole Sanguinetti non abbia portato la sua attenzione sull'emendamento che la Commissione ha proposto.

PRESIDENTE. Il deputato Sanguinetti non facendo proposta, se non vi sono opposizioni s'intenderà l'articolo 4 approvato come è stato testè letto.

(È approvato.)

« Art. 5. Le assicurazioni marittime contratte così dalle compagnie, come da particolari, dovranno essere registrate entro il termine di tre giorni dalla loro stipulazione in un libro tenuto dall'amministrazione pubblica incaricata di tale servizio, facendovisi espressa menzione dei nomi dei contraenti, del destino del viaggio, dei nomi del bastimento e del capitano, del valore del carico assicurato e del pagamento della tassa portata dalla presente legge.

« Saranno esenti dalle indicazioni dei nomi del bastimento e del capitano quelle assicurazioni che fossero state stipulate colla clausola *in quovis* od altra equivalente.

« La registrazione di cui in questo e nel precedente articolo attribuirà agli atti registrati la data certa per gli effetti portati dalle vigenti leggi civili. »

Su questo articolo accorderò facoltà di parlare al deputato Casaretto.

NELLI. La Commissione propone un emendamento a quest'articolo. Potrà, a mio credere, esser più utilmente ascoltata la parola del deputato Casaretto dopo che sia conosciuto l'emendamento che propone la Commmissione.

PRESIDENTE. Parli adunque il deputato Nelli a nome della Commissione.

NELLI. L'emendamento che propone la Commissione consisterebbe nell'aggiungere in fine del paragrafo 1° di questo articolo, dopo le parole: *carico assicurato*, queste: *del premio per l'assicurazione*, e poi seguitare: *e del pagamento della tassa portata dalla presente legge.*

Quest'aggiunta è una necessità dopo le cose stabilite nell'articolo 2, imperocchè, avendo cambiato il sistema di tassazione e avendolo stabilito in ragione composta e del premio e del valore della cosa assicurata, è indispensabile che fra gli obblighi che si impongono in questo articolo 5 venga aggiunto quello di far menzione del premio per l'assicurazione.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Casaretto.

CASARETTO. Mi pare che si dovrebbe prima esaurire la proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Questa proposta è gia esaurita. L'articolo 5 verrebbe dalla Commissione, d'accordo col commissario regio, lasciato nei termini in cui è, solo dopo le parole: *carico assicurato*, si aggiungerebbero queste altre: *del premio per l'assicurazione.*

Questo articolo sarà messo a partito con quest'aggiunta.

CASARETTO. Il mio emendamento ha una portata affatto diversa da quello proposto dalla Commissione..... Se credono.....

PRESIDENTE. Parli.

CASARETTO. Come ho detto or è poco, il presente articolo impone la registrazione degli atti di assicurazione, ma non dice per cura di quale fra le parti contraenti sarà fatta questa presentazione alla registrazione. Ora io credo di somma importanza che sia fissato quale delle parti contraenti abbia l'obbligo di fare la presentazione, chè altrimenti si recherà una perturbazione nelle contrattazioni commerciali. Bisognerà che tutte le parti contraenti vadano ad accertarsi se la presentazione sia stata fatta; si faranno perciò delle presentazioni molteplici, e si obbligherà l'amministrazione a lavoro inutile.

Del resto faccio osservare alla Camera che molte volte gli assicurati stanno lungi dal luogo dove si fa l'assicurazione, e non sarebbero in grado di far presentare all'amministrazione i titoli per essere registrati. Perciò credo che sarebbe bene di stabilire che la presentazione debba eseguirsi per cura degli assicuratori.

PRESIDENTE. Il deputato Casaretto propone, mi pare, che nel terzo membro di quest'articolo si dica: *la registrazione di cui in questo e nel precedente articolo*, e poi fra due virgole, *fatta a cura dell'assicuratore, attribuirà*, ecc.

CASARETTO. Poco fa ho enunciato la massima, e mi sono dimenticato di formolare l'emendamento. Non avrei difficoltà di accettare anche la formola proposta dall'onorevole presidente, ma la mia idea veramente era diversa. Io mi proponeva di interpolare, dopo le parole che stanno nel primo membro dell'articolo: *le assicurazioni marittime contratte così dalle compagnie, come dai particolari, dovranno*, le seguenti: *per cura degli assicuratori presentarsi per essere registrate*, ecc.

DUCHOQUÉ, *commissario regio.* Non potrei accettare l'emendamento dell'onorevole Casaretto, il quale farebbe una eccezione a tutte le regole in materia d'imposte di questa natura. Ambe le parti sono obbligate a far sì che la legge sia eseguita. Se si accettasse l'emendamento dell'onorevole deputato Casaretto, bisognerebbe poi rinunciare alla solidarietà delle parti, che è regola fondamentale in questa materia. Non tema l'onorevole Casaretto: potrebbe dirsi che quando gli assicurati sono lontani, possono commettere ad altri il sorvegliare all'esecuzione degli obblighi che hanno.

Ma, ripeto, non tema. In fatto è l'assicuratore che si dà cura della registrazione. Così avverrà sempre. Non si può per altro escludere la responsabilità dell'assicurato.

CASARETTO. Io non so se veramente sia esatto che tutte le tasse sono imposte solidariamente sui diversi contraenti.

Io credo che vi siano molte tasse in cui una sola parte è obbligata al pagamento.

MICHELINI. Chiedo di parlare.

CASARETTO. Credo poi che effettivamente non sia conveniente che uno sia obbligato a pagare multe per colpa altrui.

CAPRIOLO. Domando la parola.

CASARETTO. In ogni caso però, anche volendo ammettere la solidarietà delle parti, parmi che sia sempre necessario che si sappia quale delle diverse parti deve aver cura di fare la registrazione.

Si deve sapere verso quale delle diverse parti il Governo

debba rivolgersi di preferenza, salva la riversibilità verso le altre, in caso che una delle parti non pagasse.

Ma io per me credo che più d'una parte sola non si dovrebbe tener risponsabile.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini ha la parola.

MICHELINI. Io prego l'onorevole Casaretto di collocare il suo emendamento nel primo capoverso di quest'articolo, piuttosto che nell'ultimo...

PRESIDENTE. L'ha già fatto.

MICHELINI... perchè non vorrei...

PRESIDENTE. L'ha già fatto. Il deputato Casaretto ha dichiarato che il suo emendamento debba venir collocato nel primo membro di quest'articolo, che sarebbe così formulato:

« Le assicurazioni marittime contratte così dalle compagnie, come da particolari, *dovranno, a cura degli assicuratori, presentarsi* per essere, » ecc.

MICHELINI. Tanto meglio! Così io sarò più libero nel proporre il mio emendamento, senza temere che a quello del mio amico manchi il terreno. Imperciocchè il mio emendamento consiste appunto nella soppressione dell'ultimo capoverso di quest'articolo.

Tralascio di avvertire non essere conveniente inserire in un articolo relativo ad altro oggetto una disposizione così importante e così estranea qual è quella contenuta nell'ultimo capoverso; si sarebbe almeno dovuto farne un articolo separato.

Questo sconcio scomparirà col mio emendamento.

La soppressione da me proposta è una logica conseguenza della soppressione, pure da me proposta e dalla Camera approvata, di un articolo contenente un'analoga disposizione nella legge sulla tassa di registro. Io non mi tratterrò pertanto a dimostrare la ragionevolezza della mia proposta. La Camera ha già dimostrato esserne persuasa.

In sostanza la disposizione di cui si tratta nulla ha che fare con una legge fiscale, com'è questa. Non spetta ad una legge presentataci dal ministro delle finanze il determinare i diritti che nascono dalla registrazione. Tale disposizione debb'essere presentata dal ministro della giustizia, il quale perciò debbe rivendicarne la paternità e toglierla al suo collega delle finanze.

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

CAPRIOLO. La Commissione non ha alcuna difficoltà ad accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Michelini, la soppressione, cioè, dell'ultimo paragrafo dell'articolo 5. In quanto all'emendamento proposto dall'onorevole Casaretto, la Commissione, a seconda di quanto ebbe ad osservare il regio commissario, crede non sia il caso di limitare l'obbligo della registrazione al solo assicuratore, ma che si debba stare al sistema già accolto nell'articolo precedente. Nel paragrafo ultimo dell'articolo 4 si è già detto che debbono essere registrate le polizze *a cura delle parti contraenti*; sarebbe perciò a ripetersi questa frase nel 1° alinea dell'articolo 5, cioè sarebbe a dirsi: *le assicurazioni marittime dovranno, a cura delle parti contraenti, essere registrate nei termini*, ecc.

L'unico motivo addotto dall'onorevole Casaretto è questo: che ordinariamente le assicurazioni marittime si fanno da contraenti che non si trovano nella località dove il contratto si compie; ma è da avvertire che nello stesso modo che gli assicurati accedono alle opportune località per stipulare il loro contratto di assicurazione, è manifesto che vi possano pure accedere facilmente per soddisfare all'obbligo della legge, il quale obbligo in sostanza costituisce il compimento del contratto stesso, conferendogli la maggiore efficacia. All'assicurato importa adunque che sia registrato il suo contratto, ed è giusto pertanto che la legge lasci l'obbligo della registrazione non solo all'assicurante, ma anche all'assicurato, e così a tutti coloro che del contratto approfittano, e che non si lasci invece quest'obbligo al solo assicuratore, massime che nel progresso della legge vedremo come interessi di lasciar sempre all'una ed all'altra delle parti contraenti la solidarietà degli obblighi per guarentirne l'esecuzione.

Pertanto propongo, a nome della Commissione, d'aggiungere dopo la parola: *dovranno*, queste altre: *a cura delle parti contraenti.*

PRESIDENTE. La Commissione s'oppone dunque all'emendamento Casaretto; anzi, a togliere ogni equivoco, inserisce nell'articolo le parole: *a cura delle parti contraenti*, le quali parole escludono assolutamente la proposta Casaretto.

Ha facoltà di parlare il deputato Castellano.

CASTELLANO. Senza dissentire dal pensiero che dettò l'emendamento Michelini, poichè ritengo che bisogna uniformare questa legge a quella del registro, proporrei nondimeno che, invece della soppressione dell'alinea, questo fosse concepito nei seguenti termini:

« La registrazione di cui in questo e nel precedente articolo sarà notata dalla pubblica amministrazione sugli atti che le saranno presentati. »

Principio di quest'articolo è la necessità di esigere questi atti per la loro registrazione. Ora è utile che della registrazione eseguita risulti sugli atti stessi, perchè può venire il caso che i medesimi sieno presentati in giudizio; se così si fa, si risparmieranno ulteriori formalità alle parti.

CASARETTO. Debbo replicare qualche parola in sostegno del mio emendamento.

L'onorevole Capriolo diceva che non sussiste l'obbiezione da me fatta circa la difficoltà dell'obbligo imposto alle parti contraenti di fare la presentazione degli atti. Egli diceva che, se gli assicurati hanno potuto venire al luogo dove si fa il contratto per effettuare il contratto stesso, potranno del pari venirvi per la registrazione.

Questa risposta del deputato Capriolo non mi sembra fondata, perchè il contratto d'assicurazione si può fare anche da un luogo distante mediante una semplice lettera, mentre la presentazione richiede effettivamente la presenza dell'assicurato.

Io faccio osservare che la materia commerciale vuol esser retta da principii diversi che non la civile. Le vendite, i trapassi della proprietà in materia commerciale vogliono essere fatti con regole diverse da quelle che si esigono pei trapassi di proprietà in materia civile.

Ciò tanto è vero ed universalmente riconosciuto, che tutti i popoli, direi quasi, del mondo hanno due codici, uno civile e l'altro commerciale.

Ora, se è possibile l'ammettere che nelle trasmissioni della proprietà immobile tutte le parti contraenti siano solidali, ciò unicamente proviene da che queste trasmissioni si fanno raramente: essendo rari i contratti, è possibile d'imporre a tutte le parti contraenti l'obbligo di eseguire le formalità che rendono l'atto esecutorio. Ma in materia commerciale, dove gli atti si moltiplicano tanto, è impossibile incagliare in questo modo l'andamento delle contrattazioni obbligando tutte le parti a stare continuamente con quattro occhi a vedere se queste formalità si eseguiscono.

Credo quindi necessario di stabilire chiaramente per cura di chi questa presentazione debb'essere fatta e chi abbia a

ritenersene responsale, e non obbligare tutte le parti, anche quando sono distanti, a portarsi al luogo dove si fa il contratto per eseguire le volute formalità. Quand'anche poi fossero presenti nel luogo in cui si fa il contratto, non si può obbligare tutte le parti a prendere cura della esecuzione di queste formalità; è necessario che questa formalità sia lasciata a una sola delle parti contraenti. Ciò è richiesto da quell'agevolezza, da quella libertà d'azione, da quella facilità nell'andamento delle operazioni commerciali che tutte le legislazioni hanno riconosciuto doversi accordare.

PRESIDENTE. Se niuno domanda la parola, pongo ai voti l'emendamento del deputato Casaretto, il quale consiste nel dire, al primo membro di questo articolo, che le assicurazioni marittime contratte, ecc., dovranno *essere a cura degli assicuratori presentate* per essere registrate, ecc.

(Dopo prova e controprova, l'emendamento è rigettato.)

Domando alla Commissione se accetta la modificazione proposta dal deputato Castellano.

CAPRIOLO. La Commissione non crede l'emendamento dell'onorevole Castellano di molta utilità, perchè sta già disposto nella legge del registro che si debbano adottare per questi contratti le prescrizioni da esso indicate. Ma, poichè si tratta di una legge speciale, e che potrebbe per avventura accogliersi qualche dubbio, ed è certo altronde che non fa nessun male quest'aggiunta, la Commissione non ha difficoltà ad accettarla.

PRESIDENTE. L'articolo 5 resterebbe così redatto:

« Le assicurazioni marittime contratte così dalle compagnie, come da particolari, dovranno essere registrate, entro il termine di tre giorni dalla loro stipulazione, in un libro tenuto dall'amministrazione pubblica incaricata di tale servizio, facendovisi espressa menzione dei nomi dei contraenti, del destino del viaggio, dei nomi del bastimento e del capitano, del valore del carico assicurato, del premio per l'assicurazione e del pagamento della tassa portata dalla presente legge.

« Saranno esenti dalle indicazioni dei nomi del bastimento e del capitano quelle assicurazioni che fossero state stipulate colla clausola *in quovis* od altra equivalente.

« La registrazione, di cui nel precedente articolo, sarà annotata dalla pubblica amministrazione negli atti che le saranno presentati. »

Metto a partito l'articolo 5 così modificato.

(È approvato.)

« Art. 6. La tassa, cui sono sottoposte dal numero 1 dell'articolo 2 le assicurazioni marittime poste in essere da associazioni di mutua assicurazione, si applica sull'intiero valore che dalle perizie eseguite in occasione dell'assicurazione risulterà attribuito a ciascun bastimento assicurato ed ai rispettivi accessorii.

« Sarà dovuta una nuova tassa ad ogni rinnovazione o prolungamento dell'assicurazione.

« I certificati o gli altri ricapiti che si rilasciano dalla società a ciascun associato per constatare la sua partecipazione bella società ed il valore rispettivamente assicurato dovranno essere registrati entro tre giorni dalla loro data a norma del precedente articolo 5. Mancando i certificati o i ricapiti sovraccennati, dovranno registrarsi le scritture di assicurazione che si fossero stipulate fra i soci.

« In caso che i certificati od i ricapiti rilasciati ai soci, ovvero le scritture summenzionate, contenessero indicazioni reputate dall'amministrazione insufficienti, potrà l'amministrazione medesima richiedere i necessari maggiori schiarimenti o le giustificazioni che si credessero opportune, e potrà altresì farsi dare comunicazione delle seguite perizie, come pure degli statuti e delle convenzioni tutte da cui cotali mutue assicurazioni si trovassero regolate.

« La registrazione di cui in quest'articolo avrà gli stessi effetti civili accennati dal precedente articolo 5. »

CASTAGNOLA. Essendo stato mutato l'ultimo alinea dell'articolo 5, parmi ne venga per legittima conseguenza che si debba sopprimere l'ultimo alinea dell'articolo 6, perchè gli effetti civili, a cui allude quest'ultimo alinea, erano precisamente quelli della data certa, a cui alludeva il precedente alinea dell'articolo 5.

CAPRIOLO. Ha ragione.

PRESIDENTE. Allora l'ultimo alinea s'intenderà tolto come logica conseguenza della mutazione stata fatta all'articolo 5.

Se nessuno fa opposizione, s'intenderà soppresso.

(È soppresso.)

MINERVINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Minervini ha la parola.

MINERVINI. L'alinea 4 di quest'articolo 6 è così concepito:

« In caso che i certificati od i ricapiti rilasciati ai soci, ovvero le scritture summenzionate, contenessero indicazioni reputate dall'amministrazione insufficienti, potrà l'amministrazione medesima richiedere i necessari maggiori schiarimenti o le giustificazioni che si credessero opportune, e potrà altresì farsi dare comunicazione delle seguite perizie, non che degli statuti e delle convenzioni tutte da cui cotali mutue assicurazioni si trovassero regolate. »

Ora io pregherei la Camera di sopprimere quest'alinea intieramente.

Le amministrazioni hanno per legge il diritto di vigilare, e bene sta; ma io credo non si possa accordar loro la facoltà di andare a scrutinare nelle officine dei commercianti a vedere le loro operazioni, sindacarle, propalarle, e ciò *a volontà del gabelliere*!

Ove i ricapiti siano riconosciuti falsi od anche infedeli, la legge provvede in proposito nei modi ordinari; ma non credo sia seriamente da ritenere che l'amministrazione del registro in ogni circostanza che credesse avesse l'arbitrio di penetrare nei fatti altrui, e possa entrare nei fatti delicatissimi del libero commercio.

Convengo che la moralità deve prevalere in tutto; con ciò però non si deve stabilire che per la garanzia della tassa si possa ad arbitrio entrare nel sacrario dell'altrui amministrazione.

Infatti, noi daremmo l'arbitrio ad ogni tassatore, ad ogni ricevitore, quando crede (poichè le parole della legge sono molto generali ed elastiche), di portare le sue investigazioni nelle particolari contrattazioni, nelle operazioni commerciali. Quando il commerciante adempie al disposto della legge, nessuno può avere il diritto d'investigare le cose che riguardano il suo interno.

E dirò altresì che un commerciante può avere delle fondate ragioni di non far conoscere la situazione interna della sua amministrazione, del giro delle operazioni che fa nel suo commercio. Credo quindi che, quando l'amministrazione non avesse questo privilegio, essendo, come dissi, provveduto già dalla legge per riguardo alle false dichiarazioni, si verrebbero a togliere verso il commercio delle investigazioni assolutamente odiose ed inammessibili.

Signori, si paghino le tasse, ma non si stabilisca un sistema violatore della indipendenza domestica e commerciale del cittadino.

PRESIDENTE. Il deputato Minervini propone la soppressione del quarto membro dell'articolo 6.

Il commissario regio accetta questa soppressione?

DUCHOQUÉ, *commissario regio*.. Il Governo tiene fermo l'articolo che non ha prodotto mai in pratica alcun inconveniente, sebbene esso sia già scritto nella legge del 1853 ed applicato nelle antiche provincie.

Il caso in cui l'amministrazione ha le facoltà che le vennero attribuite con questa disposizione è quello in cui nei contratti presentati vi sia insufficienza di dati.

Una disposizione pressochè eguale si trova anche nella legge del registro: essa fu discussa innanzi alla Camera, che l'approvò nei termini presso a poco che si trovano qui scritti.

PRESIDENTE. La Commissione accetta la proposta soppressione?

CAPRIOLO. La Commissione non può accettare questa soppressione, perchè bisogna che lo Stato abbia un mezzo di riconoscere la verità; sta alle parti di presentare dati sufficienti per modo che non vi possa esser dubbio; ma, quando il dubbio esiste, abbisogna pure che il Governo abbia qualche mezzo per escluderlo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del deputato Minervini, cioè di sopprimere il quarto membro dell'articolo 6.

(Non è approvata.)

Pongo dunque ai voti l'articolo 6 tal quale fu presentato, colla soppressione però dell'ultimo alinea consentito dal Governo e dalla Commissione.

(È approvato.)

« Art. 7. Le tasse dovute per le polizze e pei contratti accennati nei tre precedenti articoli dovranno pagarsi contemporaneamente alla registrazione ivi prescritta. »

(È approvato.)

« Art. 8. Le società che fanno assicurazioni diverse da quelle comprese nei precedenti articoli 4, 5 e 6, dovranno presentare al ricevitore del registro del luogo ove hanno la loro sede uno stato trimestrale di tutte le operazioni soggette a tassa, e farne il contemporaneo pagamento a norma dell'articolo 3.

« Ove le particolari condizioni della società non permettano che si presenti ogni tre mesi lo stato delle operazioni, l'amministrazione delle finanze, dietro giustificata domanda della società, potrà concedere che lo stato di tutte le operazioni soggette a tassa sia prodotto annualmente al ricevitore del registro.

« Anche in questo caso il pagamento della tassa sarà eseguito a trimestri maturati in base delle operazioni dell'anno precedente, od in via approssimativa, se si tratta di società di nuova istituzione, salva la liquidazione della tassa definitiva alla presentazione dello stato annuale.

« La produzione dello stato trimestrale ed annuale sopraccennato dovrà farsi rispettivamente entro un mese o entro tre mesi successivi alla scadenza del trimestre o dell'anno cui lo stato si riferisce. »

NELLI. La Commissione propone un emendamento a questo articolo, il quale consiste nel sostituire quante volte s'incontrano nel medesimo alle parole: *ricevitore del registro*, queste altre: *ufficio demaniale*, e ne dirò la ragione.

La ragione è questa, che non in tutte le parti del regno gli uffizi hanno il medesimo nome. Mantenendo le parole: *ricevitore del registro*, potrebbesi ingenerare confusione.

PRESIDENTE. Allora al primo membro di questo articolo dove è scritto: *si dovranno presentare al ricevitore del registro*, si dirà: *si dovranno presentare all'agente demaniale.*

Così anche al secondo membro di questo articolo a luogo di: *sia prodotto annualmente al ricevitore del registro*, si dirà: *sia prodotto annualmente all'agente demaniale.*

Se non vi sono opposizioni, s'intenderà approvato l'articolo 8 con questa variazione.

(La Camera approva.)

« Art. 9. Tutte le compagnie o società, così nazionali come estere, che faranno le operazioni accennate negli articoli 2, 4 e 6 della presente legge, dovranno tenere un repertorio nel quale registreranno per ordine di data sotto un numero progressivo ogni contratto, versamento ed altra operazione qualunque soggetta alla tassa.

« Questo repertorio non sarà soggetto al bollo e dovrà essere numerato ad ogni pagina, visto e firmato ad ogni foglio da un giudice del tribunale di commercio o del tribunale civile di circondario che ne farà le veci.

« Entro i primi 15 giorni successivi al termine di ogni trimestre i direttori ed amministratori delle compagnie suddette dovranno presentare all'ufficiale incaricato dell'esazione dell'imposta il repertorio dei loro atti per essere esaminato e vidimato. »

(La Camera approva.)

« Art. 10. I commercianti privati che fanno atti di assicurazione soggetti a tassa saranno pure tenuti di formare e presentare il repertorio a norma del precedente articolo 9. I privati non commercianti che fanno atti di assicurazioni soggetti a tassa in luogo della tenuta del repertorio dovranno produrre al ricevitore del registro la copia di ciascun atto entro giorni 30 dalla sua data. »

Qui pure v'è da far la stessa correzione, di sostituir cioè alle parole: *ricevitore del registro*, quelle di: *agente demaniale.*

CASTELLI L. Io proporrei che dopo la parola *copia* si aggiungesse: *in carta libera*, perchè non resti il dubbio che questa copia debba essere in carta bollata, come porterebbe la legge sul bollo.

PRESIDENTE. Il signor commissario regio e la Commissione accettano quest'aggiunta?

DUCHOQUÉ, *commissario regio.* Io non ho difficoltà.

PRESIDENTE. Adunque si aggiungono in questo articolo, d'accordo col commissario regio e colla Commissione, le parole: *in carta libera*, proposte dal deputato Castelli.

Se niuno più domanda la parola...

CRISPI. Io vorrei domandare una spiegazione al commissario regio ed alla Commissione. Li pregherei di dirmi che cosa eglino intendano per *commercianti privati.*

DUCHOQUÉ, *commissario regio.* Non è qui un'antitesi alla parola *pubblici*, ma è un'antitesi alle società. Io non so se la dizione sia esatta, ma parmi che risulti che si vuole indicare i singoli commercianti.

PRESIDENTE. Domando al deputato Crispi se formola una proposta.

CRISPI. Se si vuole intendere individui non associati, le parole dovrebbero essere: *singoli commercianti.*

CAPRIOLO. Io non saprei quale altra parola sostituire per esprimere l'idea. Anche il commerciante *singolo*, quando si tratta di una società, può fare atti per le medesime. Sarebbe in tal caso un singolo commerciante che fa l'atto per conto di una società. Bisognerebbe quindi fare una perifrasi.

CRISPI. Sarebbe meglio.

PRESIDENTE. Il deputato Crispi propone che l'articolo dica: *I singoli commercianti*, invece di: *I privati.*

MOSCA. Allora si potrebbe dire: *I commercianti altri che società.*

PRESIDENTE. Prego i signori deputati di non fare conversazione.

Il deputato Crispi ha fatto una proposta. Egli trova che la parola *privati* non corrisponde al concetto, e propone che si dica: I *singoli* commercianti.

La modificazione è di redazione.

CHIAVES. Io credo che l'espressione: *i singoli commercianti*, sia espressione che potrebbe anche essere applicata ai singoli membri delle società od alle singole società stesse. Io farei una proposta che a prima giunta può sembrare una riproduzione di quello che si è detto in queste parole: *i commercianti privati*, ma che pensandoci un momento si vede, a mio avviso, che esprime chiaramente l'idea che si vorrebbe qui spiegare. Io direi: *i privati commercianti* che fanno atti di assicurazione.

La dizione *i commercianti privati* supporrebbe una erronea distinzione tra assicuratori commercianti pubblici e commercianti privati, mentre dicendo: *i privati commercianti*, si indicherebbero veramente, a mio avviso, gl'individui che fanno il commercio senza far parte di società.

CRISPI. Proporrei che si dicesse:

« I commercianti che nel loro interesse individuale fanno atti di assicurazione. »

Credo sarebbero queste le vere parole adatte ad esprimere il nostro concetto.

PRESIDENTE. Il deputato Crispi modifica la sua proposta?

CRISPI. Ritengo sia meglio dire:

« I commercianti che nel loro interesse individuale fanno atti di assicurazione. »

MINERVINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Minervini ha la parola.

MINERVINI. Mi piace anzitutto dichiarare essere io d'accordo con tutti coloro che hanno preso la parola sin qui. La legge di commercio addimanda *commercianti* coloro che fanno del commercio la loro ordinaria ed abituale professione; addimanda poi *atti commerciali* le operazioni di che il commercio si compone.

Ora le idee che si sono esposte mirano ad una chiarezza di concetto.

Il progetto di legge riguarda per la tassa i contratti di assicurazione che si sono fatti dalla società, poi viene mentovando quelli che ogni commerciante nel suo interesse farebbe, indi contempla il privato che fa atti di assicurazioni.

Io credo che la locuzione migliore sia la seguente:

« Ogni altro commerciante non compreso negli articoli precedenti, che faccia atti di assicurazione, » ecc.

Propongo adunque di togliersi via le parole seguenti dell'articolo in esame: *i commercianti privati*, quindi l'articolo dovrebbe essere concepito così:

« Ogni altro commerciante, non compreso negli articoli precedenti, che fa atti di assicurazione, » ecc.

Io credo che questa locuzione soddisfi a tutti i desiderii della Commissione e dell'onorevole commissario regio.

PRESIDENTE. Il deputato Minervini direbbe invece:

« Ogni altro commerciante, non compreso negli articoli precedenti. »

TORRIGIANI. Io trovo che in questa legge sono abbastanza specificate tutte le operazioni delle società negli articoli precedenti, di modo che, quando si viene in quest'articolo a parlare dei commercianti, non vi sia più bisogno di altra aggiunta, e che dicendo: *i commercianti che fanno atti di assicurazione*, ecc., sia spiegare perfettamente il concetto della legge, senza bisogno nè di definizione, nè di eccezione alcuna.

MINERVINI. Siamo d'accordo.

DUCHOQUÉ, *commissario regio.* Immoliamo la parola *privati*...

CASTELLANO. Bisogna toglierla due volte. (*Sì! sì!*)

PRESIDENTE. Allora l'articolo 10 viene così redatto:

« I commercianti che fanno atti di assicurazione soggetti a tassa saranno pure tenuti di presentare... » ecc.

« I non commercianti che fanno atti di assicurazione soggetti a tassa... » ecc.

Pongo ai voti l'articolo così redatto.

(È approvato.)

« Art. 11. Tutti gli agenti di cambio, i sensali e mediatori di assicurazioni e di contratti vitalizi fatti per polizze private soggetti a tassa a norma della presente legge, saranno parimenti obbligati a tenere un repertorio dei contratti da essi conchiusi, e a presentarlo all'ufficiale incaricato dell'esazione della tassa in conformità di quanto è prescritto all'articolo 10.

« Questo speciale repertorio, come quelli prescritti nei precedenti articoli 9 e 10, saranno esenti dalla tassa di bollo. »

CASTELLI LUIGI. È detto in quest'articolo che questo repertorio si dovrà presentare all'ufficiale incaricato dell'esazione della tassa in conformità di quanto è prescritto dall'articolo 10.

L'articolo 10 prescrive due termini per la presentazione del repertorio.

I commercianti privati lo debbono presentare nel termine prescritto dall'articolo 9, cioè ogni tre mesi; i privati non commercianti debbono presentare gli atti d'assicurazione che fanno ogni trenta giorni.

Ora, riferendosi l'articolo 11 all'articolo 10, rimane il dubbio se l'agente di cambio il quale riceve degli atti di assicurazione di commercianti ed altri di privati, e li registra tutti nello stesso repertorio, debba presentare questo repertorio al fine d'ogni trimestre per gli atti dei commercianti, ed ogni trenta giorni nel caso che vi fossero compresi atti fatti da privati non commercianti.

Mi pare opportuno assai di togliere questo dubbio citando invece dell'articolo 10 l'articolo 9, che è già citato nell'articolo 10. Così rimarrà stabilito che, anche quando il sensale abbia ricevuto degli atti fatti da privati non commercianti, a lui non corre l'obbligo di presentare il suo repertorio nei trenta giorni, ma sarà solo obbligato di presentarlo nel termine di tre mesi.

Senza questa correzione, dovrebbe presentarlo ogni trenta giorni, forse ogni settimana, e poi di nuovo al termine dei tre mesi.

Propongo adunque di sostituire la citazione dell'articolo 9 a quella che si fa dell'articolo 10.

PRESIDENTE. Il deputato Castelli propone che nel primo membro dell'articolo 11 si citi l'articolo 9 invece dell'articolo 10, e ciò per assegnare l'epoca del trimestre alla presentazione del repertorio in luogo delle due epoche le quali sono stabilite nell'articolo 10.

CAPRIOLO. Sì! sì!

CASTELLANO. Proporrei di togliere tutto quanto si riferisce a quest'argomento e di dire soltanto:

« Questo speciale repertorio sarà esente dalla tassa di bollo. »

PRESIDENTE. Ma questa sua proposta si riferisce al secondo membro dell'articolo.

Ora si tratta del primo che finisce: « in conformità di quanto è prescritto dall'articolo 9. »

Ora ella propone di dire:

« Questo repertorio sarà esente dalla tassa di bollo, » ed è cosa di cui si tratta nel secondo membro dell'articolo.

La Commissione accetta questo emendamento?

CAPRIOLO. Sì!

PRESIDENTE. Con queste modificazioni, se non vi è opposizione, s'intenderà approvato l'articolo.

(È approvato.)

« CAPO II. *Della tassa posta in genere sulle società anonime ed in accomandita per azioni.* »

MASSARANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. « Art. 12. Ad eccezione delle compagnie di assicurazione già comprese nel capo precedente, tutte indistintamente le altre società anonime ed in accomandita per azioni, così nominative come al portatore, siano esse società nazionali o straniere, pagheranno la tassa annuale di centesimi cinquanta per ogni lire mille sul capitale nominale rappresentato dalle azioni messe in corso, senza differenza se il prezzo delle azioni sia stato o no pagato per intiero. »

MASSARANI. Domando la parola sull'ordine della discussione.

A questo articolo intenderei di proporre un emendamento, il quale estenderebbe l'obbligo di pagare la tassa stabilita da questo articolo anche alle società che si occupano di operazioni di assicurazione, quando sono a premio fisso, perchè anche queste versano in affari di commercio e d'industria.

Parmi però che questo emendamento sia strettamente connesso col riconoscere che la tassa speciale inflitta alle compagnie di assicurazione dall'articolo 24 è unicamente un surrogato delle tasse comuni del bollo e del registro. In questo caso il mio emendamento parmi sarebbe giusto, perchè, essendo queste compagnie esonerate dal bollo, dovrebbero per altro soggiacere come compagnie di commercio alla tassa sul capitale.

Ora, dipendendo la mia mozione dall'adozione del principio del *surrogato*, principio che non può convenientemente trovar sede se non all'articolo 24, io proporrei che venisse anzitutto in discussione questo articolo 24, affinchè, decisa la questione di principio intorno al *surrogato*, si potesse poi fare o no luogo all'emendamento che io proporrei all'articolo 12.

PRESIDENTE. Il deputato Massarani propone che sia differita la discussione dell'articolo 12?

MASSARANI. Siccome all'articolo 12 seguono altri intimamente connessi, converrebbe cominciare col discutere l'articolo 24, e poi, ammessa la massima del *surrogato* all'articolo 24, o rigettata, comunque avvenga, si procederà innanzi nella discussione dell'articolo 12 e di tutti i successivi. Ciò non porterebbe nessun incaglio; non si farebbe che interpolare alla discussione il solo articolo 24, il quale tende a stabilire un principio.

PRESIDENTE. Il deputato Massarani intende di proporre un emendamento all'articolo 12; e, siccome questo emendamento dipende dalla massima che sarà decisa dall'articolo 24, così chiede, come mozione d'ordine, che l'articolo 24 sia discusso prima dell'articolo 12.

NINCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

NINCHI. Io propongo di limitare la tassa sulle società in accomandita, la quale proposta mi sembra pregiudicievole a quella dell'onorevole Massarani, giacchè, se le società in accomandita non dovessero essere colpite dalla tassa, allora certamente non sarebbe più il caso di parlare, nei successivi articoli, dell'applicazione di questa tassa.

PRESIDENTE. Si oppone alla mozione d'ordine del deputato Massarani?

NINCHI. Vorrei che venisse ora discusso il mio emendamento, il quale avrebbe per iscopo di esonerare le società in accomandita da qualunque siasi tassa.

PRESIDENTE. Il suo emendamento verrà discusso poi dopo; si limiti ad addurre quelle ragioni che crede opportune perchè si respinga la proposta Massarani, ma non più di questo.

NINCHI. Mi pare che, potendo essere le società d'assicurazioni tanto in accomandita che anonime, se prima non sia stabilito che le società d'assicurazioni anonime, che sono o di una natura o dell'altra, vadano soggette od esenti dalla tassa, non si possa passare a deliberare sull'emendamento Massarani.

PRESIDENTE. Allora combatte la proposta Massarani?

MASSARANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MASSARANI. Farò osservare all'onorevole preopinante che, decisa la questione la quale trova luogo all'articolo 24, rimane ancora a discutersi se le società industriali e commerciali debbano essere soggette ad una tassa sul capitale; e quindi, venendo poscia in discussione l'articolo 12, l'onorevole Ninchi avrà pienissima libertà di proporre qualsiasi mozione a questo riguardo.

La mia mozione sull'ordine della discussione aveva solo per iscopo di far premettere l'articolo il quale sancisce un principio agli altri i quali stabiliscono disposizioni che da questi principii debbono più o meno informarsi.

Io spero che, dopo queste spiegazioni, l'onorevole preopinante non insisterà più nella sua opposizione.

NINCHI. Persuaso dagli schiarimenti datimi dal signor Massarani, non fo ulteriore opposizione a che venga proposto prima il suo emendamento.

PRESIDENTE. La parola è al commissario regio.

DUCHOQUÉ, *commissario regio.* Confesso il vero, che io non giungo a comprendere lo stretto rapporto che trova l'onorevole Massarani tra il disposto dell'articolo 24 ed il disposto dell'articolo 12.

Veramente mi duole di trovarmi così spesso in disaccordo con persona che ha portato, co' suoi discorsi, nella presente discussione così largo tributo di dottrina e d'ingegno.

L'articolo 12 stabilisce la tassa intorno ai capitali delle società rappresentati dalle azioni messe in corso.

L'articolo 24 dispone che col pagamento di detta tassa le società non pagheranno tassa di registro, come alle disposizioni della legge comune sul registro saranno pur sottratti gli atti d'assicurazione tassati colla presente legge.

Ora io non intendo perchè non si possa qui esaurire intero il subbietto contemplato dall'articolo 12, senza aver prima discusso ciò che è scritto nell'articolo 24.

L'unica questione che intorno all'articolo 12 può farsi, ed alla quale già veggo che accenna l'onorevole Massarani, si è se le azioni delle società d'assicurazione debbano andare soggette alla tassa speciale sulle azioni delle altre società, ovvero debbano esserne esenti, come si fanno esenti in detto articolo. Ma questa questione è indipendente affatto dal disposto dell'articolo 24, perchè, o la Camera rigetti la eccezione fatta nell'articolo 12 o non la rigetti, il disposto dell'articolo 24 rimarrà qual è, e solamente nella seconda parte

di questo articolo, dove si parla della tassa sulle azioni, avverrà che nella dizione di questo articolo saranno comprese e le società che fanno atti di assicurazioni e quelle che fanno atti diversi. La questione nell'articolo 12 viene indipendente dal disposto dell'articolo 24. La questione è se le società che fanno atti d'assicurazione a premio fisso e che hanno un capitale per azioni debbano o non debbano essere esentate dalla tassa sulle azioni.

Quando la Camera avrà risoluta la questione a cui accenna l'onorevole Massarani intorno l'articolo 12, l'articolo 24 non rimarrà meno qual è, ma nella sua seconda parte comprenderà implicitamente le società che emettono azioni per fare atti di assicurazioni come tutte le altre società per azioni.

Il subbietto e degli atti d'assicurazione e delle azioni delle società è veramente distinto nell'economia della legge. Questa legge ha due parti : in una stabilisce una tassa suppletiva di quelle di registro e di bollo rispetto alle azioni delle società; nell'altra ha disposizioni relative agli atti d'assicurazione, senza differenza se questi atti sieno fatti o dalle società o da individui.

PRESIDENTE. Il deputato Massarani ha facoltà di parlare.

MASSARANI. Io ben mi avveggo di non avere sufficientemente spiegato il mio concetto, ma credo che, aggiungendo qualche schiarimento, anche l'onorevole regio commissario, il quale certo non si propone che il successo della giustizia e della verità, non dissentirà da una semplice trasposizione, la quale poi lascia perfettamente intatta la questione sia sopra un punto che sull'altro.

La ragione per cui io pregava che si anticipasse la discussione dell'articolo 24 sull'articolo 12 è questa: secondo il mio modo di vedere, la tassa sul capitale dovrebbe estendersi eziandio alle compagnie di assicurazione a premio fisso, le quali sono compagnie di commercio e d'industria come qualunque altra.

Però, affinchè questo sistema possa prevalere, io credo che debba essere coerente in tutte le sue parti.

Ora, se si assoggettano a tassa sul capitale le società di assicurazione a premio fisso, bisogna però che non vi sia duplicato nelle tasse speciali che colpiscono queste compagnie di assicurazione a premio fisso.

Se dunque la tassa commisurata ai valori assicurati è una tassa che funziona come surrogato alla tassa di bollo, duplicato non v'ha, perchè le compagnie di assicurazione a premio fisso sono colpite dalla sola tassa sul capitale, nella mia ipotesi, e non da altre tasse speciali, come sarebbe quella sui valori assicurati, imperocchè nel mio supposto questa tassa sui valori assicurati non sarebbe altro che la tassa medesima di bollo, la quale colpisce tutti gli atti civili e commerciali.

Vede adunque il commissario regio la differenza che risulta dalla decisione che si darà alla questione sul surrogato. Se sarà deciso che la tassa commisurata ai valori assicurati è veramente una tassa speciale, la quale colpisce l'ente *compagnia di assicurazione*, sarà allora giusto di non produrre l'emendamento che io chiedeva, inquantochè, essendo già queste compagnie colpite da altra tassa speciale, non converrebbe far duplicato.

Io credo adunque che possa senza inconveniente essere premessa questa discussione.

Ripeto che, a parer mio, restano totalmente intatti, a dir così, i diritti di tutte le opinioni, che non vi ha pregiudizio qualsiasi, e solo si semplifica.

DUCHOQUÉ, *commissario regio.* In una questione d'ordine io credo dovermi astenere dal prender parte, quando non è per pregiudicare colle sue conseguenze al merito della legge.

Non ostante confesso che non sono rimasto persuaso dalle ragioni dell'onorevole Massarani, perchè per me una questione è affatto indipendente dall'altra, e diverso è il subbietto delle due tasse. Nel tassare le azioni delle società si vuole avere un compenso pei mutamenti del capitale sociale che sfuggono alla registrazione, mentre gli atti di assicurazione debbono essere sottoposti alla tassa di registro e di bollo, senza differenza se si facciano da società o da individui, e se si facciano da società che abbiano o non abbiano azioni, e se le azioni di queste società siano o no tassate.

Ciò per semplice schiarimento, rimettendomi del resto pienamente alla Camera quanto alla questione d'ordine, alla quale anzi intendo di tenermi estraneo.

PRESIDENTE. La Commissione vuole esprimere il suo avviso a questo riguardo?

(Nessuno dei membri della Giunta domanda la parola.)

Allora pongo a partito la questione d'ordine.

Il deputato Massarani propone che si sospenda la discussione dell'articolo 12 per discutere prima l'articolo 24, dopo di che sarà ripreso l'ordine della legge quale si trova.

Chi approva questa proposta, si alzi.

(Dopo prova e controprova, è ammessa.)

Si darà lettura dell'articolo 24 :

« Art. 24. Sotto la condizione che siano pagate le tasse determinate da questa legge andranno esenti dalle imposte stabilite dalla legge sul registro, anche nel caso di un uso in giudizio od avanti un'autorità amministrativa, o di inserzione in atti pubblici :

« 1° I contratti di assicurazione ed i contratti vitalizi accennati agli articoli 2, 4 e 6;

« 2° Tutte le operazioni che si fanno dalle società accennate all'articolo 12, in quanto siano comprese nei limiti dei rispettivi statuti, e non importino mutazione o modificazione di proprietà d'immobili, nè costituiscano atti che escano dalla sfera delle ordinarie operazioni sociali.

« Una tale esenzione però non menoma il diritto dello Stato alle tasse che fossero dovute a termine della legge sul registro, sulle sentenze e sulle successioni nei casi di morte. »

Il deputato Massarani ha facoltà di parlare.

MASSARANI. L'articolo testè letto stabilisce che, mediante il pagamento delle tasse speciali determinate da questa legge, tutti i contratti d'assicurazione e le operazioni che si fanno dalle società industriali e commerciali andranno esenti dalla tassa stabilita dalla legge ordinaria del registro.

Io credo che questa disposizione non potrebbe sortire l'effetto a cui mira, se non venisse ad essa aggiunta, come complemento, la seguente, cioè:

« Sono gli atti contemplati da quest'articolo esenti, oltre che dalla tassa del registro, anche dalla tassa del bollo. »

Io ho fiducia di dimostrare che, quando non si completasse in questo senso l'articolo (e questo complemento del resto non farebbe che attuare quello che la relazione dichiara), le tasse che noi abbiamo stabilite all'articolo 2, in luogo di surrogarne altre, costituirebbero un vero duplicato ed aggraverebbero le compagnie d'assicurazione in confronto delle altre società.

Quali sono gli enti che, secondo le materie che formano oggetto dell'attuale disegno di legge, possono considerarsi come tassabili? A mio avviso, sono due: è la forza produttiva del capitale investito in operazioni d'industria e di commercio; e la tassa relativa veramente colpisce la natura intrinseca degli atti industriali e commerciali ; ed è poi per altra parte il

semplice movimento dei valori che si effettua non solo nelle società industriali e commerciali, ma in tutte le transazioni, anche civili. Ebbene, il primo di questi enti, l'ente capitale investito nelle operazioni d'industria e di commercio, è egli esente? No: è già colpito dalla tassa sul capitale portata dall'articolo 12. Ed io vorrei che appunto quest'articolo fosse più completo nel senso che abbracciasse altresì le società industriali che si occupano d'assicurazioni a premio fisso.

Quando questo complemento fosse introdotto, si potrebbe asserire che l'ente *capitale* è tassato completamente. Che cosa rimarrebbe adunque di tassabile? Rimarrebbe il movimento dei valori, che, come dissi, è quello che accade tanto nelle società industriali e commerciali, quanto nelle associazioni che non sono industriali, quanto nelle semplici transazioni civili.

Ora questo movimento dei valori è dalle leggi comuni di finanza tassato appunto mediante il registro e il bollo. Se non vi fossero disposizioni speciali nella legge attuale, che cosa accadrebbe? Che le compagnie di assicurazione (e qui non distinguo se mutue o a premio fisso) soggiacerebbero, oltre alla tassa del capitale, nel caso che siano veramente industriali, a quella di bollo e di registro portata dalle leggi comuni.

Ma il legislatore giustamente si preoccupa degl'inconvenienti che produrrebbe l'applicazione di una tassa complicatissima nelle formalità dell'esazione, ad operazioni rapide quali sono quelle delle assicurazioni. Per questo crede opportuno che per quelle speciali operazioni di assicurazione si sostituisca alle tasse comuni stabilite dalle leggi ordinarie una tassa di una natura speciale e più compatibile colla celerità e colla speditezza, che sono condizioni essenziali di queste operazioni.

Infatti, tanto ciò è vero, che nella relazione il signor ministro dichiara che lo scopo del progetto di legge è di adottare un modo speciale di tassazione, cioè un'imposta (sono sue precise parole) corrispondente a quelle di registro e di bollo, alle quali non potrebbero senza gravi inconvenienti essere sottoposte, con le regole e con le forme stabilite per gli atti e le convenzioni ordinarie, le compagnie di assicurazione.

Lo scopo del progetto è pertanto di sostituire alla tassazione ordinaria portata dalle leggi di registro e di bollo una forma più semplice per quegli atti che la richieggono, ed è anche quello di tassare il capitale produttivo investito nelle operazioni d'industria e di commercio.

Io non nego già che il presente disegno di legge non debba essere anche una legge di tassazione speciale delle società industriali e commerciali, ma dico che la legge ha un duplice scopo. Ha per iscopo di tassare il capitale delle società industriali e commerciali, ed in questo non è un surrogato ad alcun'altra legge, è una tassa speciale; ed ha pure per iscopo di surrogare la tassa speciale di bollo e registro per quelle operazioni le quali hanno bisogno di essere sottratte alle formalità troppo complicate e difficili della legge comune.

Se dunque il capitale è già colpito, dicevo che resta soltanto a trovare il surrogato della legge di registro e di bollo. Quella tassa che noi abbiamo stabilita all'articolo 2 sulle compagnie di assicurazione è un surrogato alla legge comune. Se non fosse un surrogato alla legge comune, che cosa avverrebbe? Avverrebbe che le società, le quali si occupano più specialmente delle operazioni d'assicurazioni, sarebbero in questa condizione, sarebbero cioè soggette ad una tassa sul capitale, se si adottasse il principio razionale, secondo me, di comprenderle nelle compagnie d'industria e di commercio; alla tassa speciale sui valori assicurati; e alla legge generale di bollo, se non a quella di registro; vi sarebbe dunque un duplicato; imperocchè, essendo tassato già il loro valore produttivo, sarebbero tassate due volte rispetto alla mutazione di valore, cioè sarebbero tassate dalla legge comune di bollo e dalle leggi speciali che tassano il valore assicurato, unicamente come rappresentativo delle altre tasse generali di bollo.

Infatti fu già citata più volte la legge sul modello della quale fu foggiata quella che ora ci si propone; fu citato l'esempio, ed io anche lo esposi nelle parole che dissi nella discussione generale, che la legge francese ha due quote di tassazione, le quali si riferiscono ai due modi che dal presente disegno sono proposti, cioè la tassazione dei capitali, di poi una tassazione, che per alcune società, le cui operazioni esigono una rapidità maggiore, sostituisce la tassa di bollo e di registro.

Questa tassa speciale, che sostituisce quella di bollo, è precisamente la tassa sui valori assicurati, ed è unicamente in questo senso che essa è una tassa surrogata, imperocchè, come anche diceva, se quella tassa si dovesse prendere come una tassa indipendente dal rapporto che ha col bollo, potrebbe essere assai censurata, perchè il valore assicurato non è l'elemento solo che entra nell'assicurazione; vi è pure l'elemento *rischio;* quindi una tassa che volesse colpire la natura intrinseca dell'atto dovrebbe misurarsi piuttosto al premio, che è il rappresentativo così del rischio come del valore assicurato.

Che cosa deduciamo da ciò? Che questa tassa non colpisce e non vuol colpire la natura intrinseca dell'atto, ma semplicemente la mutazione, e in questo senso si giustifica anche l'avere adottato il modulo del valore assicurato, imperocchè, se consideriamo la tassa commisurata al valore assicurato come surrogato del bollo, vi ha ragione perchè sia così commisurata come essa è.

Infatti, se non vi fosse quel supplimento del bollo, gli atti che vengono stesi per assicurazioni soggiacerebbero al bollo come gli altri, soggiacerebbero ad un bollo il quale s'applica ad un foglio di una determinata estensione. Ora, crescendo la mole dei valori assicurati, anche l'atto d'assicurazione assume uno sviluppo maggiore, abbraccia quindi una maggiore superficie, e quindi, occorrendo un numero di fogli maggiore, la tassa del bollo risulta maggiore.

Ecco perchè si è adottato il modulo dei valori assicurati, perchè la massa dei valori assicurati rappresenta in qualche modo la progressione che avverrebbe nella tassa di bollo. Quanto più si adoperano fogli, tanto maggiore è la somma dei valori assicurati; quindi il commisurare ai valori assicurati la tassa speciale è come se si sottoponessero gli atti d'assicurazione al bollo secondo la legge ordinaria. Se invece non adottiamo questa spiegazione, la tassa in discorso non ne può più avere razionalmente alcuna.

Infatti sotto quale aspetto potrebbe essa giustificarsi? Unicamente sotto quello di surrogato al registro, siccome la legge lo dice; perchè, lo ripeto, ciò che forma la forza produttiva del capitale investito nelle operazioni è già colpito da un'altra tassa. Dunque rimarrebbe soltanto questa spiegazione, che la tassa commisurata al valore assicurato rappresenta la tassa di registro.

Ebbene, se si riescisse a provare che la tassa di registro gitterebbe tanto quanto quella che ci si propone, direi che può essere accettata come un surrogato della tassa di registro; ma credo di poter dimostrare all'evidenza che fra ciò

che getterebbe la tassa di registro e ciò che dovrà gettare l'imposta che abbiamo testè votata v'ha un'enorme differenza; cosicchè quello che si vuol dare come surrogato al registro è in parte un surrogato al registro, e in parte un'altra tassa speciale che non trova alcuna giustificazione.

Infatti, ricorriamo alla legge ordinaria, alla legge che colpirebbe gli atti ai quali vogliamo imporre la tassa speciale commisurata ai valori assicurati, consultiamo, dico, la legge generale e vediamo di quali tasse sarebbero affetti.

La legge del registro stabilisce che i contratti di assicurazione siano soggetti a una tassa unicamente quando sono prodotti in giudizio o davanti a un'autorità pubblica, e che in questo caso la tassa sia dell'1 per cento, ossia di una lira per cento. Or bene, per poco si conoscano le aziende di assicurazioni, si può ritenere per certo che appena una volta su cento accade di dover produrre un contratto in giudizio: dunque la tassa di registro ordinario a che cosa si ridurrebbe? A un centesimo ogni cento lire di premio.

Se noi consideriamo adunque la tassa di registro nella forma che le si vuol dare, di tassa sui valori assicurati, in qual misura la dobbiamo convertire?

Mi pare che il calcolo è facile. Per esempio, nelle assicurazioni dagl'incendi, se noi poniamo per base che il premio stia al valore assicurato come l'uno a mille, evidentemente 100 lire di premio equivalgono a 100,000 lire di capitale assicurato; se dunque la tassa di registro, la quale sta al premio nella ragione di un centesimo per 100 lire, volesse convertirsi in tassa sui valori assicurati, sarebbe di un centesimo sopra 100,000 lire.

Poniamo il caso dell'assicurazione dalla grandine. In questa io voglio adottare per base che il premio stia al valore assicurato come uno a dieci, sia cioè il dieci per cento, misura certamente enorme, perchè, se vi sono prodotti pei quali la misura è più alta, vi è altresì una gran massa di prodotti per cui essa è assai più tenue; tuttavia, ripeto, ammettiamo che in media il rapporto tra il premio e il valore assicurato sia come uno a dieci. Quale sarà in questo caso il rappresentativo matematicamente esatto della tassa di registro?

Io credo dimostrato che la tassa di registro, se si applicasse secondo le regole ordinarie, darebbe (calcolando che un contratto sopra cento si produca in giudizio) un centesimo sopra cento lire di premio. Ebbene, cento lire di premio nel caso delle assicurazioni-grandine che cosa rappresenterebbero? Rappresenterebbero mille lire di capitale assicurato nel rapporto di dieci a cento. Adunque anche in questa ipotesi, che assolutamente è assai superiore alla vera, la tassa sul registro sarebbe, quando si volesse convertire questo premio, da commisurarsi in un centesimo sopra mille lire di valore assicurato.

Io credo che a questo calcolo non si possa fare eccezione alcuna.

Riassumendomi, dico che sarebbe di un centesimo sopra 100,000 lire nel caso dell'assicurazione-incendi, un centesimo sopra mille nel caso dell'assicurazione-grandine. Ebbene, qual è invece la misura che si è votata per l'assicurazione-incendi? La misura di centesimi cinque per mille lire; nel caso dell'assicurazione-grandine la misura di dieci centesimi per mille lire.

Se confrontiamo adunque queste misure votate con quelle che, secondo giustizia, sarebbero il rappresentativo della tassa di registro, troviamo per l'assicurazione-incendi un'eccedenza di oltre quattro centesimi (04,999) per mille lire, per l'assicurazione-grandine un'eccedenza di nove centesimi per mille lire. Io credo che vi ha, secondo questo calcolo, un margine più che sufficiente per ritenere che, oltre al corrispettivo del registro, vi s'includa il corrispettivo del bollo. Poichè è dimostrato che il registro non potrebbe dare mai di più che un centesimo per ogni cento mila lire, ed un centesimo per mille lire, egli è evidente che i centesimi che rimangono nell'un caso e nell'altro non possono e non devono essere se non che il corrispettivo del bollo, senza di che sarebbero una sopratassa ingiusta, che per nessun modo si potrebbe giustificare.

Concludiamo col confronto della legge francese.

PRESIDENTE. Se vuol riposare un poco...

MASSARANI. Grazie; ho pochissime parole da aggiungere.

(*L'oratore si riposa due minuti.*)

Signori, potrebbe sorgere il dubbio che il correspettivo del bollo, che così rimane (e che rimanga credo non possa dubitarsene), sia soverchiamente scarso?

Io non vi riassumerò quali siano i casi in cui la legge del bollo colpisce gli atti delle assicurazioni; vi farò soltanto osservare che per difendere l'applicabilità del bollo anche a questi contratti si è detto assai volte che infine questa tassa di bollo non è soverchiamente grave, che infine essa non colpisce molti atti e che anche per questi si faranno delle facilitazioni, si permetterà che s'iscrivano parecchi atti, che insomma questa tassa non è grave al punto da spaventare.

Se è vero adunque che la tassa di bollo non è eccessiva, potete certo accettare come correspettivo di questa tassa quella annua che vi si offre, e che mi parrebbe accettabile, di quattro centesimi nell'un caso e di nove centesimi nell'altro; e che così debba essere, io lo deduco anche dalla legislazione che fu assai volte in questa Camera citata, dalla legislazione francese, la quale non gode fama di essere poco fiscale.

Ebbene, qual è la misura stabilita dalla legge francese? È di due centesimi per mille, ed a questa misura si sottopongono tutte le assicurazioni.

Se adunque quella legge si accontenta di due centesimi per mille, come correspettivo del bollo, io credo che noi, i quali versiamo in condizioni economiche non tanto floride come quella grande nazione, possiamo accettare una misura che nell'un caso e nell'altro è tanto maggiore.

Mi riassumo con un semplice esempio, se mi permettete, che per verità è dedotto da un altro ordine di leggi, ma mi pare fatto al caso: per esempio, se si proponesse una legge che dicesse: tutti i cittadini sono soggetti all'obbligo della leva, ma possono sottrarsi a quest'obbligo mediante il pagamento di un correspettivo, voi trovereste questa legge accettabile in principio, od almeno basata sulla giustizia distributiva.

Ma se vi si offrisse una legge in cui fosse detto: tutti i cittadini sono soggetti all'obbligo della leva, ma di più una classe speciale di cittadini, che io distinguo, sarà bensì soggetta all'obbligo della leva, ma, oltre a questo, dovrà sottostare altresì al pagamento corrispettivo dell'immaginario riscatto che io non accordo, io credo che tutti voi trovereste enormissima la disposizione di questa legge; io credo che se paragonate quest'ipotesi col caso presente, ben poca diversità ravviserete.

La tassa che vi si propone è un duplicato della tassa di bollo, mentre non può essere accettata e spiegata se non se come un semplice surrogato. Io non mi estenderò in considerazioni desunte dalle condizioni generali del paese; credo che la Camera sia profondamente persuasa e convinta che

lo spirito d'associazione vuol essere incoraggiato. Io credo che la Camera ben senta che, quand'anche si dovesse dipartire dalla scrupolosa ragione fiscale, ed io veramente non credo occorra dipartirsene, sarebbe però sempre opera saggia, opera di buon cittadino e di buon legislatore l'ammettere che non si aggravi soverchiamente la mano sopra istituzioni, le quali sono utili al presente, e potranno certamente, se acquistano maggiore sviluppo, conferire in modo assai rilevante alla prosperità economica del nostro paese.

Conseguentemente io riassumo queste considerazioni con un emendamento così concepito: dopo il paragrafo secondo direi: « Sotto le stesse condizioni (sotto la condizione, cioè, di sottostare a tutte le tasse portate dal presente progetto di legge) andranno esenti dall'imposta stabilita dalla legge sul bollo gli atti delle compagnie d'assicurazione contemplati ai numeri 3 e 4 dell'articolo 2. » Lascerei poi sussistere l'inciso e l'alinea che segue, il quale è così concepito anche nel disegno di legge: « Le esenzioni sancite nel presente articolo non menomano il diritto dello Stato alle tasse che fossero dovute, a termini delle leggi sul registro e sul bollo, sulle sentenze e sulle successioni nei casi di morte. »

PRESIDENTE. L'emendamento del deputato Massarani troverebbe il suo posto dopo il numero 2, ed i due primi numeri rimarrebbero come sono?

MASSARANI. Sì, signore, tra il paragrafo secondo e l'ultimo alinea, che pure viene conservato, riducendo però al plurale quello che si trova al singolare.

PRESIDENTE. Il commissario regio accetta quest'emendamento?

DUCHOQUÉ, *commissario regio.* Veramente io mi trovo imbarazzato ad aprirmi la via per rispondere all'onorevole Massarani in tanta ricchezza di sottili argomenti, ingegnosamente da lui messi innanzi per appoggiare il suo emendamento e per dimostrare che nell'economia della legge le tasse sulle assicurazioni debbono rappresentare e quelle del registro e quelle del bollo.

Per la sua dimostrazione l'onorevole Massarani ha avuto bisogno di esternare immensa generosità verso la finanza ed a carico delle società per assicurazioni-grandine, concordando in certo modo che la tassa di bollo dovesse in tal caso essere rappresentata con maggiore aggravio che non per le assicurazioni degl'incendi, mentre ieri credeva che le prime dovessero essere più grandemente protette delle seconde.

L'onorevole Massarani dice: quando io misuro la vostra tassa di registro, secondo la legge comune già votata, io veggo che essa rappresenta un centesimo per mille sui valori assicurati. Un centesimo per mille vuol dire, soggiunge egli, che, secondo le misure di tassa stabilite nell'articolo 2 del progetto, abbiamo un largo margine, nei cui limiti si determina appunto la tassa di bollo; un margine di quattro centesimi per mille sui valori assicurati nelle assicurazioni contro gl'incendi e di nove centesimi nelle assicurazioni contro la grandine.

Egli quindi, per essere coerente, concorda che la tassa di bollo debba essere rappresentata nelle assicurazioni-incendi per quattro centesimi per ogni mille lire, nelle assicurazioni-grandine per nove centesimi.

In così concordare, troppo generoso è oggi l'onorevole Massarani.

Se questo fosse il concetto della legge, io sarei il primo a condannare il progetto.

Io non potrei ammettere che una tassa di surrogato a quella del bollo che è fissa avesse l'effetto di essere rappresentata per quattro centesimi per ogni mille lire sui valori assicurati dai danni degl'incendi, e da nove centesimi sui valori assicurati dai danni della grandine.

Quest'assurdo che scaturisce dall'ordine logico delle sue idee ne prova evidentemente il vizio.

No, o signori, l'assurdo non è nella legge; l'assurdo sarebbe, se alla legge presente si desse per fondamento quello che vuol attribuirle l'onorevole Massarani.

Si è tanto parlato della contraddizione fra il fine della legge e le disposizioni sue, e questo perchè?

Perchè non si sono mai ben distinti gli atti di assicurazione dalle società.

Ho sentito parlare di forza produttiva, che qui si tassa nel capitale delle azioni; dei profitti che si colpiscono nel capitale delle società. Ma no, o signori, in questa legge non vi è nulla che accenni ad imposta sui profitti e molto meno sui capitali.

Le somme assicurate e i capitali sono una misura di tassa, non sono veramente un soggetto tassabile.

In questa legge noi non abbiamo che tasse di atti, alcune direttamente sugli atti, alcune per surrogato sopra i capitali rappresentati dalle azioni delle società.

Il falso concetto che si attribuisce alla legge è quello che porta alcuni a vedere duplicazione di tasse dove non è.

Ricorrenza di tasse nella varietà moltiplice degli atti e secondo i diversi atteggiamenti di una società, non vuol dire duplicazione.

Mi si provi che uno stesso atto secondo questa legge sarà tassato due volte, e allora saremo nei termini di duplicazione; ma, quando noi incontriamo rinnovazioni di tasse sopra atti varii, non è il caso di parlar di duplicazione.

Che cosa è la tassa sopra i capitali rappresentati da azioni? È una tassa, mi si diceva, sulle forze produttive dei capitali. Ma no, allora sarebbe una tassa diretta, e sarebbe una tassa a sproposito, una tassa diretta che colpisse i capitali, anzichè la rendita; ma in questa legge non si tratta di tassa diretta, nè si è mai pensato a tassare la rendita.

I capitali sono presi come misuratori di una tassa per mutamenti che sfuggono al registro e sfuggono anche perchè si sogliono lasciar liberi pel maggior favore del commercio e dell'industria.

Volete vedere che questo è vero?

Una società emette delle azioni, sopra queste azioni si paga una tassa suppletiva delle tasse di bollo e di registro, alle quali nella forma ordinaria sfugge o si vuole sottratto il movimento dei capitali rappresentati da quelle azioni. Se però la società fa atti che non si confondono col movimento del capitale rappresentato dalle azioni, quegli atti sono tassati come se fossero di un singolo cittadino. Questo non è duplicazione, o signori.

Se parliamo delle società per assicurazione, o sono mutue o sono a premio fisso. Le società mutue non possono subire tassa sulle azioni, per la semplice ragione che non le hanno, Se avessero azioni, e ne fossero colpite, non verrebbero per questo esonerate dalle tasse secondo la natura degli atti ai quali danno luogo.

Quanto alle società a premio fisso, queste hanno azioni. Queste azioni debbono o non debbono essere sottoposte alle tasse suppletive del registro e bollo? Non vedo che questa questione implichi la tassabilità degli atti di assicurazione.

Per questo, io torno a dire, non trovo che rapporto abbia quest'articolo coll'articolo 12.

La questione sull'articolo 24 è semplice. Vogliamo noi per gli atti di assicurazione lasciare andare la tassa di bollo? Questa è la questione che la Camera è chiamata a risolvere.

Ma non si dica che colla votazione del secondo articolo la Camera ha inteso di stabilire la tassa di surrogato alle tasse di registro e bollo, nè che questo si abbia a fare o a dire oggi, perchè, se la Camera questo avesse inteso, o questo intendesse, la logica fina e sottile dell'onorevole Massarani ve l'ha detto, voi avreste commesso o commettereste l'assurdo di fare rappresentare la tassa di bollo per 9 centesimi ogni mille lire nelle assicurazioni contro i danni della grandine e di soli 4 centesimi nelle assicurazioni contro gl'incendi.

Eppure ieri voi eravate tutti persuasi quando discutevate l'articolo 2 di favorire le assicurazioni *grandine* molto più delle assicurazioni *incendi*, ed io lo sentiva pure, ma intesi a dimostrarvi che le prime erano già grandemente privilegiate.

Oggi invece, accettando l'emendamento proposto, voi ammettereste che le assicurazioni *incendi* debbano essere favorite nella tassa di surrogato al bollo di fronte alle assicurazioni *grandine* tanto quanto è la differenza di 4 a 9.

PRESIDENTE. Il deputato Chiaves ha la parola.

CHIAVES. Io credo che, quando l'onorevole Massarani presentava il suo emendamento, intendesse appunto che il suo surrogato della tassa di registro e di bollo riflettesse le società, in quanto fanno atti relativi all'andamento della loro gestione.

Quindi non credo sia stato questo emendamento direttamente combattuto dall'onorevole commissario, quand'egli diceva non esservi dubbio che le società nei loro atti, all'infuori della gestione delle società stesse, debbano, come qualsiasi cittadino, sopportare la tassa di registro e di bollo.

In ciò siamo perfettamente d'accordo.

Credo che neppure l'onorevole commissario regio si opponesse, quando diceva qui non trattarsi di tassa dei capitali e dei redditi appartenenti alle società, e qui la tassa non essere che una misura per determinare la tassa che si voglia applicare ad atti per cui le società stesse siano costituite.

Io osservo a questo riguardo che, comunque siasi, la società che ha un maggior capitale deve pagare una somma maggiore di quella che ha un capitale minore; quindi evidentemente non si tratta di atto che si voglia tassare indipendentemente dal capitale e dal profitto della società, ma è appunto il capitale e il profitto della società che viene a riuscire la vera causa della istituzione della tassa, non che dell'ammontare di essa.

Io credo che quando l'onorevole Massarani avesse più chiaramente ancora spiegato (e credo che lo abbia spiegato sufficientemente) che la tassa a cui egli vorrebbe non fossero soggette le società che ei comprendeva nel suo emendamento, non sarebbe loro applicabile in quanto riflette l'amministrazione delle società medesime, ma vi sarebbero poi soggette in quanto riflette quegli atti che le società stesse facessero, come qualunque privato, io credo che non potrebbe incontrare ostacolo questo emendamento per parte dell'onorevole regio commissario, nè per parte della Commissione.

Senonchè anche da quell'altro punto di vista dal quale il regio commissario vedeva la questione, cioè dell'opportunità di esimere da una tassa di bollo le società di assicurazione, anche da questo punto di vista, io dico, sarebbero gravissime le ragioni di questa esenzione.

Sono moltiplici gli atti che nella gestione della propria amministrazione codeste società debbono compiere; sono tali che, se tutti questi atti che debbono risultare da documenti venissero colpiti tutti di bollo, ne verrebbe grandemente angariata l'amministrazione stessa.

Io credo vi sia un interesse pubblico a che quest'amministrazione venga semplificata.

Non parlerò, o signori, della molteplicità delle polizze che si debbono spedire in un contratto di assicurazione, il quale, come contratto bilaterale, debbe avere una copia per l'assicuratore ed una copia per l'assicurato, oltrechè, trattandosi di una società la quale ha naturalmente delle agenzie qua e là, ogni agenzia deve avere altra copia di quel contratto il quale siasi stipulato colla società da cui dipende; non accennerò che quando trattasi di constatazione di valori e di ammontare di risarcimento si dee far luogo a perizie, a liquidazioni, tutti atti che dovrebbero essere soggetti a bollo; non parlerò nemmeno delle quietanze che vogliono essere tratto tratto rilasciate in proposito; ma prego la Camera di volermi permettere uno sguardo a certi dati che ricavo dallo stato d'una società d'assicurazione, che è fra le *mutue*, nelle quali, come credo aver dimostrato precedentemente, non vi può essere idea di speculazione nel vero senso della parola.

Questi dati dimostrano quanto sarebbe grave inconveniente se tutti gli atti della gestione di una società di mutua assicurazione contro gl'incendi o contro la grandine venissero colpiti dall'obbligo del bollo.

L'associazione contro gl'incendi stabilita in Torino, la quale per l'operosita e diligenza della sua amministrazione si estende oramai quasi in tutte le parti della nostra comune patria, è lungi ancora dall'aver prese le proporzioni che parecchie associazioni mutue di tal fatta hanno, a cagion d'esempio, in Francia.

Tuttavia quest'associazione conta già ottocento e più milioni di valori assicurati. Questa società ha diffuso qua e là 105 agenzie, e spedisce ordinariamente a queste agenzie 50000 fogli o moduli d'associazione, in media, i quali comprendono ciascuno quattro polizze d'assicurazione. Siccome ciascuna di queste polizze dovrebbe essere il documento il quale provasse il contratto dell'assicurazione, ciascuna di esse dovrebbe munirsi di bollo, e ne verrebbe che il bollo imposto in complesso a queste polizze importerebbe annualmente la somma di lire 100,000 che dovrebbe questa società, pel solo titolo di bollo, pagare all'erario.

Ora prego la Camera di seguirmi un istante nella dimostrazione di un fatto che si attiene bensì alla gestione di questa società, ma che sempre più dimostra come verrebbe un inconveniente gravissimo dall'assoggettare al bollo ogni atto di codeste società di assicurazione.

Ogni agenzia, per provvedere alle diverse emergenze del distretto cui è addetta, si serve di sotto-agenti, ai quali rimette un certo numero di questi fogli che hanno incluse le quattro polizze or mentovate, perchè vada attorno ricevendo le assicurazioni.

Naturalmente per la regolarità delle operazioni questi sotto-agenti hanno fisso un termine entro il quale devono riconsegnare queste cartelle, siano esse piene o no; e succede in media che, quando questi fogli sono riconsegnati, circa la metà delle cartelle sono vuote.

Quando è compiuto questo periodo di tempo, e l'agenzia ha raccolto dai sotto-agenti i vari fogli, per regolarità di registro, a ciascuna casella occupata si appone un numero d'ordine, e le caselle vuote vengono sbarrate per impedire che sulle medesime vengano in seguito a farsi scritturazioni che porterebbero disordine nell'amministrazione. Così le cartelle vengono riunite ed affogliate.

Ora qual è il risultato che rimane al fine di quest'operazione? Che la metà delle polizze sono vuote; ma, siccome sono intercalate insieme colle polizze regolarmente piene e numerate, sebbene siano vuote, non si possono più riempire

in progresso per atti utili alla società, tant'è che, come dissi, vengono sbarrate.

Se queste polizze fossero soggette al bollo, l'agenzia, consegnandole ai sotto-agenti per fare i contratti d'assicurazione, non potrebbe naturalmente consegnarle altrimenti che bollate; per conseguenza, ne verrebbe che, finita l'operazione, essendo per una metà vacue le polizze bollate, metà la spesa del bollo per tutti codesti atti e documenti sarebbe in pura perdita, rifletterebbe cioè carte inservibili.

Ora, posto questo fatto in confronto colle cifre che io aveva enunciato poc'anzi, colla cifra di lire 100,000 che, a cagion d'esempio, l'associazione contro gl'incendi di Torino verrebbe a pagare per solo obbligo del bollo, sarebbero 50,000 lire annue che questa società pagherebbe in pura perdita, per carta assolutamente inservibile, quindi senza che si verificasse la ragione del pagamento; nè potrebbe portare un rimedio a questo stato di cose, poichè la necessità dell'andamento della sua gestione esige quel sistema che vi ho testè accennato.

Ora, o signori, queste 50,000 lire in pura perdita pagate dalla società, da che si detraggono? Si detraggono d'in su quelle quote degli assicurati mutui, le quali sono depositate per il risarcimento in caso d'incendio; sarebbero adunque annualmente 50,000 lire che si verrebbero a detrarre da quel valore che è necessario per provvedere al risarcimento e restauro di edifizi incendiati.

Io domando se qui non si vada, sino ad un certo punto, all'inumanità; e poichè evidentemente, se si trattasse d'un profitto dato all'erario per un vero corrispettivo, quantunque codesto corrispettivo si risolvesse nella mera formazione di un atto, si potrebbe ancora comprendere, ma che l'erario venga a percevere 50,000 lire, le quali sarebbero pagate per un oggetto che non esiste, in assoluta mancanza di ragione, allora la cosa potrebbe, sino ad un certo punto, dirsi inumana, trattandosi di risarcimento di danni cagionati da incendio.

Del resto, mettendosi anche al punto di vista il più fiscale, sembra a me che non convenga neppure al fisco il togliere un mezzo così notevole per cui siano creati valori, oggetti che sono per loro natura principale fonte di profitto all'erario.

Naturalmente queste 50,000 lire, le quali, essendo perdute, impedirebbero che col loro valore si venissero a rifare o riparare quegli edifizi che fossero stati distrutti o danneggiati dalle fiamme, queste 50,000 lire, dico, si sarebbero senza di ciò impiegate in nuovi edifizi, i quali, pel solo fatto della loro esistenza, costituirebbero un mezzo di contributo all'erario, una fonte d'immediato profitto; quindi io credo che anche dal punto di vista fiscale debba assolutamente impedirsi cotesto spreco di danaro sotto pretesto di pagamento per bollo, il quale verrebbe realmente a distruggere una ricchezza, e lasciando anche la considerazione che la ricchezza non convenga mai sia distrutta per l'utilità generale, concorre per il mio assunto anche la considerazione dell'utilità particolare dell'erario nazionale.

Qui, o signori, io ritorno un istante sull'idea che avea accennato dapprima, che cioè l'esenzione dal bollo mi parrebbe dovesse esser soltanto relativa alla gestione delle società d'assicurazione, e conseguentemente, quando di questi atti si dovesse far uso in giudizio, io naturalmente crederei che questi atti dovrebbero essere soggetti al bollo.

Io mi permetterei quindi di aggiungere all'emendamento dell'onorevole Massarani queste parole: *salvo il caso di uso in giudizio*, locuzione questa che eziandio corrisponde ad una espressione la quale trovasi consegnata nella prima parte dell'articolo di cui è proposta la modificazione.

MASSARANI. Io dichiaro che, importandomi sopratutto che gli atti interni d'amministrazione, i quali veramente sono quelli più moltiplici e che sarebbero più ingiustamente tassati, siano esonerati dalla tassa, perchè già la pagano sotto forma di commisurazione ai valori assicurati, assento al sotto-emendamento proposto dall'onorevole Chiaves.

PRESIDENTE. Il deputato Minervini ha facoltà di parlare.

MINERVINI. Signori, dopo le cose che ho udito a dire dai due preopinanti in risposta a quelle del commissario regio, io sento il debito di dichiarare alla Camera, che il concetto da cui è animata questa legge nel rapporto dell'emendamento stato proposto e poi modificato, emendamento che accetto, presenta una contraddizione flagrante.

I preopinanti ed il commissario regio sono disformi cotanto da non potersi conciliare tra loro nel fondo, comunque sembrasse fra le plaudenti reciproche frasi che paressero di accordo.

Tassare il capitale in fatto d'imposta è un assurdo, scientificamente un errore, in risultamento un danno economico politico, un suicidio finanziario.

Il progetto di legge nel fatto tassa il capitale ed in ciò ferisce la vita della nazione, del commercio, dell'industria; e in pari tempo tassa lo sviluppo, l'impiego, ossia l'utile presunto più che reale del capitale stesso.

Sicchè bene e giustamente l'onorevole Massarani e l'onorevole Chiaves sorsero col loro emendamento a mitigare almeno nei risultamenti una legge che altamente nei princ pii difetta in riscontro della scienza e della pubblica e privata economia.

Per siffatto intrinseco difetto io voterò contro questa legge; ma pur tuttavolta, siccome l'emendamento Massarani commentato dal deputato Chiaves mira a salvare in parte alcuna cosa, io sono disposto ad appoggiare i due preopinanti ed a pregare la Camera a rigettare col suo voto una legge che attacca il commercio e l'industria nella loro vita, od almanco di fare buon viso all'emendamento di che è proposito, e che io, in linea surbordinata e senza pregiudizio del mio voto, accetto.

Comunque, ciò presenta una differenza di vedute gravissima; io debbo fare plauso alla coscienziosa discussione degli onorevoli miei colleghi Chiaves e Massarani. Per me porto irrevocabile sentenza che il tassare il capitale, e ad un tempo tutte le operazioni derivanti dallo impiego e svolgimento di quello, sia erroneo nella scienza ed esiziale in fatto. Questa sentenza, che deriva in me dallo studio della scienza e dalla sua applicazione, è tale una ragione contro questa legge per il suo principio e per la sua forma, che mi consiglierà di non votare la legge.

Se fatalmente debbesi votare una legge condannata dai principii finanziari ed economici, almeno quest'argomento, che salva qualche cosa, stimo che sarà dalla Camera ben ricevuto, e lo spero.

Diceva l'onorevole commissario regio, con quella penetrazione e scienza che io distinguo in lui, che questa legge precisamente non ha voluto tassare i capitali. E diceva cosa santissima in fatto d'imposte, poichè la tassa sul capitale ha per risultato di diminuire il capitale nazionale, poichè il capitale nazionale è rappresentato dal capitale che i singoli cittadini mettono in mezzo pel movimento commerciale e industriale.

Ora, l'onorevole commissario regio diceva che questa idea

era ben lontana da lui. Ma, se ciò è vero, che si è voluto tassare, io domanderei? Si è voluto tassare l'utile del capitale!... Ebbene, se voi avete tolto a tassare l'utile del capitale, come conciliare gli articoli che tassano non il capitale reale, ma il capitale nominale, e che ad un tempo tassano tutti gli atti e le operazioni che dal tassato capitale potessero eseguirsi? Senza l'emendamento Massarani cadrete in una grave contraddizione non solo, ma in gravissima ingiustizia. Se è vero che non volete tassare il capitale nazionale, perchè, lo ripeto, chi tassa il capitale nazionale fa una ferita alla nazione... (*Oh! oh! — Mormorio*) Sì, e lo dice il profondo e pratico economista Riccardo, e vi prego rifletterci; sì, o signori, distrugge i mezzi della circolazione e del progresso. Se così è, la vostra legge non può andare per le mille, poichè volete colmare le finanze con mezzi pericolosi, e contro i quali la giustizia e l'economia insorgono a condanna irremissibile.

Il signor commissario regio disse che non si volesse tassare per nulla il capitale, ed io gli rendo tributo di pubblica stima; ma quando questo progetto nel fatto tassa il capitale per regola e subordina alla tassa tutte le operazioni che col capitale potessero farsi, il fatto sta contro i principii in modo assai evidente. Sarà vero il principio che non volete tassare il capitale; ma se col fatto lo tassate, se col fatto tassate tutte le operazioni e l'impiego del capitale ad un tempo, ed imponete sull'impiego e gli utili, anche problematici, del capitale, la tassa, il buon volere che asserisce il regio commissario sarà un tributo che mostra il Governo di fare alla scienza e che poi divora nel fatto, distruggendo nel fatto il principio che dichiara volere e rispettare. Ed in vero, se una società impiega ducati 100 mila per capitale, questa legge tassa il capitale in proporzione di detta cifra anche quando non sia reale, ma nominale soltanto. E questa stessa legge poi tassa tutte le operazioni che con lo stesso capitale potesse fare la società di commercio. Il che prova due cose: la contraddizione della legge fra il principio ed il fatto, e che all'industria ed al commercio, per la stessa cosa, s'impongono due tasse: ossia che il commercio e l'industria sono aggravati immensamente.

Signori, nei momenti di una vita novella, tassare i capitali vivi e necessari all'industria ed al commercio, e in pari tempo tassare di quelli le operazioni, ossia la rendita di questi capitali, è, a mio modo di vedere, un errore economico, un errore politico, un errore finanziario.

Ora, che sia un commerciante, che sia un privato, se con 100,000 franchi si fanno 100000 operazioni, torna allo stesso. E se il privato paga la tassa sugli utili del capitale e non sul capitale, non parmi giusto che il commercio e l'industria dovessero pagare sull'uno e sulle altre.

Che il movimento sia sottoposto a tassa, sta bene, o signori; ma che il capitale, ossia la vita della nazione, debba essere tassato, il che vuol dire diminuito, ed *in progresso annullato*, parmi tale una legge che io, anche volendo, non potrei logicamente ammettere.

Se quello che ho avuto l'onore di sottomettervi è nella legge, allora viene il caso di cui vi parlavano gli onorevoli Massarani e Chiaves.

Quindi io prego la Camera a voler considerare seriamente questa questione, tanto per la scienza, quanto per la giustizia della cosa e per rispetto alle sorgenti del benessere della nazione, e prego od a rigettare la legge, od almeno ad approvare l'emendamento Massarani, illustrato dall'onorevole collega Chiaves.

Nella patria di Genovese, di Gioia, di tanti chiarissimi economisti, facciamo ponderato esame e severi studi prima di progettare e prima di votare siffatte leggi.

DUCHOQUÉ, *commissario regio*. Domando la parola.

Le osservazioni colle quali chiudeva il suo discorso l'onorevole preopinante verranno in acconcio nella discussione dell'articolo 12.

Quanto all'emendamento dell'onorevole Massarani ed al sotto-emendamento dell'onorevole Chiaves, io dico che, per evitare specialmente gl'inconvenienti che ho sentito notare dall'onorevole Chiaves, potrebbe essere il caso di un emendamento quando discuteremo l'articolo 23, là dove si parla della tassa di bollo; allora potrebbe essere il caso di dare delle facilitazioni, forse di fare all'amministrazione facoltà di esentare dalla tassa di bollo mediante abbonamento, di cui si potrebbero determinare i termini nel modo più vantaggioso; si potrebbero anche, se si crede, liberare da tassa le ricevute.

E questo per una causa molto ragionevole; giacchè, siccome la legge generale del bollo dà facoltà di fare le ricevute in calce delle polizze, dal momento che io sento qui da persone che sembrano peritissime, che ciò non sia fattibile, credo che si potrebbero benissimo esentare da tassa le ricevute, in quanto la costituzione particolare delle società non permetta di usare della facilitazione che d'altronde si sarebbe voluto fare.

Ma, essendo fermo che la legge del 1853 ed il progetto attuale hanno inteso di sottoporre gli atti di assicurazione e alla tassa di registro ed a quella di bollo, non veggo come, quando si tratta di redimersi dalla tassa di bollo, si possa ciò fare, compenetrando la tassa di bollo nella misura già stabilita per la tassa del registro.

Ciò ripugna al concetto col quale è stato compilato il progetto, e, imprestandogliene altro, ho già notato la sproporzione che si verrebbe ad ammettere nel surrogato alla tassa di bollo; differenza che, se sarebbe grande tra le assicurazioni, incendi e grandine, diverrebbe massima di fronte alle assicurazioni marittime, per essere più altamente tassate.

Se la Camera vuol fare un favore, non potrebbe non farlo senza seguire una ragione eguale per tutti. Ma nelle forme che lo farebbe, peccherebbe d'immensa ineguaglianza.

Questo è ciò che io sostengo, e per questo credo che non sarebbe qui che si dovesse discutere ciò cui mirano gli onorevoli deputati Chiaves e Massarani, ma sarebbe quando si discuterà l'articolo 23.

PRESIDENTE. Essendosi chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(La discussione è chiusa.)

La Commissione accetta?

MOSCA. No!

PRESIDENTE. Pongo a partito l'emendamento del deputato Massarani, col sotto-emendamento, da lui accettato, del deputato Chiaves.

Esso è in questi termini:

« Sotto la stessa condizione andranno esenti dalle imposte stabilite dalla legge sul bollo gli atti delle compagnie d'assicurazione contemplate ai numeri 3 e 4 dell'articolo 2, salvo il caso dell'uso in giudizio.

« Le esenzioni sancite nel presente articolo non menomano il diritto dello Stato alle tasse che fossero dovute, a termini delle leggi sul registro e sul bollo, sulle sentenze e sulle successioni nei casi di morte. »

(*Segue la prima votazione per alzata.*)

CRISPI e **MOSCA**. Siamo in numero?

DUCHOQUÉ, *commissario regio*. Credo che non siamo in numero.

MOSCA. Se non lo siamo, non si può votare.

PRESIDENTE. Faremo la controprova; nello stesso tempo si vedrà se siamo in numero. Quelli che non intendono approvare l'emendamento del deputato Massarani, favoriscano di alzarsi.

(*Succede la seconda votazione.*)

L'emendamento non sarebbe approvato; ma la Camera non è rigorosamente in numero; quindi sciolgo la seduta.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Interpellanza del deputato Borella intorno al catasto stabile;

2° Seguito della discussione sul progetto di legge per una tassa sopra le società industriali, commerciali e sulle assicurazioni.

Discussioni dei progetti di legge:

3° Privativa dei sali e tabacchi;

4° Proroga dei termini stabiliti per l'affrancamento delle enfiteusi nelle Marche e nell'Umbria;

5° Censimento generale della popolazione;

6° Concessione di due tronchi della ferrovia calabrese.

TORNATA DELL'8 FEBBRAIO 1862

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE MINGHETTI, VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Domanda del deputato Gallenga circa un fatto successo a Pisa a danno d'un Inglese. — Schiarimenti e dichiarazione del presidente del Consiglio. = Lettura di un disegno di legge del deputato Nisco per una ferrovia campano-sannitica. = Relazione sull'elezione del collegio di Lacedonia — Accuse di violenza e brogli — È ordinata un'inchiesta. = Relazione sul disegno di legge per ammissione d'ingegneri nei corpi dell'artiglieria e del genio. = Interpellanza del deputato Borella sulle operazioni, spese e continuazione dei lavori per il catasto stabile — Spiegazioni, considerazioni e proposte del ministro per le finanze, e dei deputati De Blasiis e Lanza G. — Repliche, ed altre proposte dei deputati Borella, Michelini, Sella e Mandoj-Albanese — Opinione del deputato Broglio — Altre osservazioni e spiegazioni del ministro per le finanze, e dei deputati Michelini, Lanza G. e Mandoj-Albanese — È approvata la proposta del deputato Michelini. = Informazioni date dal presidente sullo stato di malattia dei vice-presidenti Poerio e Tecchio. = Seguito della discussione dello schema di legge per tassa sulle società industriali e sulle assicurazioni — Sotto-emendamento del deputato Mosca a quello del deputato Massarani all'articolo 24 — Opposizioni ad esso dei deputati Massarani, Fabrizj G., relatore, e del regio commissario, e parole in favore del deputato Minervini — Reiezione del sotto-emendamento del deputato Mosca e dell'emendamento del deputato Massarani — Proposte del deputato Castellano.*

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane

MASSARI, *segretario*, legge il processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

GIGLIUCCI, *segretario*, espone il seguente sunto di petizioni:

7905. Viani Paolo Dionisio, militare giubilato, chiede un aumento di pensione.

7906. Selvi Vincenzo domanda il condono delle penali incorse come camerlingo del comune di Sorano per gli anni 1857 e 1859.

7907. Il municipio del comune di Fondi, circondario di Gaeta, ricorre per ottenere alcune facilitazioni nel pagamento delle somme arretrate dell'imposta prediale, e perchè si faccia cessare ogni coazione nella riscossione delle medesime.

7908. Il municipio e 176 cittadini del comune di Cotrone, provincia di Calabria Ulteriore II, fanno instanza perchè il tribunale di quel circondario abbia sede in quella città.

7909. La rappresentanza municipale della città di Fermo, in nome de' suoi amministrati, protesta contro le asserzioni del cardinale Antonelli, riportate nella nota 18 gennaio 1862 dal signor marchese di Lavalette al ministro degli affari esteri di Francia.

7910. Olivari Giacomo, da Brescia, già sottotenente nell'esercito meridionale, domanda un posto sedentario nello stato maggiore delle piazze o nelle amministrazioni militari.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il regio provveditore Gaetani-Tamburini Nicola fa omaggio di tre esemplari di una relazione degli studi classici fatta al Consiglio provinciale di Ascoli.

BARRACCO. Io prego la Camera di voler dichiarare d'urgenza la petizione segnata col numero 7908. È una domanda